

CLXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDI' 24 LUGLIO 1992

Presidenza del Presidente FLORIS

i n d i

del Vicepresidente FADDA ANTONIO

i n d i

del Presidente FLORIS

INDICE

Designazione del Difensore civico:

(Votazione segreta)..... 5523

(Risultato della votazione) 5523

Disegno di legge: “Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi” (154). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)..... 5526

(Risultato della votazione) 5527

Disegno di legge: “Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 20, recante ‘Norme in materia di referendum popolare regionale in applicazione degli articoli 12, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna’ modificata dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48” (313). (Discussione e approvazione):

MANNONI 5529

(Votazione per appello nominale) 5530

(Risultato della votazione) 5530

Documento “Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali - 2° aggiornamento del Piano triennale socio-assistenziale 1991/1993 - Gestione ed investimenti anno 1992” (Doc. n. 31):

(Votazione per appello nominale) 5528

(Risultato della votazione) 5528

Legge regionale 18 giugno 1992: “Disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1992 recante ‘Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente provvedimenti urgenti a sostegno dell’attività di pesca” (CCLXIV), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione per appello nominale) 5532

(Risultato della votazione) 5533

Proposta di legge Pubusa - Sanna E. - Scano
- Dadea - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu -
Cocco - Cogodi - Ladu L. - Lorelli - Manca
- Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Serri
- Zucca: "Modificazioni e integrazioni della
legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e
successive modificazioni, recante 'Norme
per l'elezione del Consiglio regionale della
Sardegna'"(136). (Continuazione della
discussione e approvazione, presentazio-
ne e approvazione di ordini del giorno):

LADU LEONARDO 5505
 BARRANU 5506, 5520, 5538, 5549, 5567
 PORCU 5506, 5543, 5557
 MANCA 5514, 5519
 FADDA PAOLO 5514, 5545
 BAROSCHI 5514, 5537, 5542
 SCANO 5515, 5516, 5559
 USAI SANDRO 5521
 CABRAS, Presidente della Giunta 5522
 ORTU 5534, 5563
 MELONI 5536, 5540, 5549, 5558
 SANNA EMANUELE 5542, 5552, 5560
 SORO 5551, 5565
 MANNONI 5552, 5561
 MELIS 5553
 (Votazione segreta dell'emendamento n. 38) 5544
 (Risultato della votazione) 5544
 (Votazione segreta dell'emendamento n. 40) 5545
 (Risultato della votazione) 5545
 (Votazione segreta dell'emendamento n. 50) 5554
 (Risultato della votazione) 5554
 TAMPONI 5555
 PUSCEDDU 5562
 (Votazione segreta) 5567
 (Risultato della votazione) 5567
Sull'ordine dei lavori:
 SORO 5522
 CABRAS, Presidente della Giunta 5522
 TAMPONI 5567

La seduta è aperta alle ore 17 e 06.

SECHI, *Segretario*, dà lettura del *processo verbale della seduta antimeridiana del 23 luglio 1992, che è approvato*

Continuazione della discussione della proposta di legge Pubusa - Sanna E. - Scano - Dadea - Cuccu -

Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna'" (136)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli della proposta di legge numero 136. Onorevoli colleghi, la discussione degli articoli si tradurrà in pratica nella discussione di numerosi emendamenti all'articolo 1, tutti costruiti come modifica della attuale legge elettorale regionale numero 7 del 1969. Nell'esame seguiremo dunque l'ordine degli articoli della legge numero 7 cui si riferiscono le modifiche che si vogliono introdurre in modo che i colleghi, seguendo il testo della legge numero 7, possano rendersi maggiormente conto delle cose che stiamo discutendo. Partiamo dall'emendamento aggiuntivo numero 51 che è sostitutivo *in toto* dell'articolo 2 della legge numero 7.

Si dia lettura dell'emendamento numero 51.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale

provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.

In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

E' inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 16 seggi.

L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77 bis, 78 e 79 della presente legge". (51)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Soro.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Passiamo all'emendamento numero 15.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Usai S. - Tidu - Baroschi - Mereu O. - Fadda P.

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Nei collegi elettorali provinciali ogni elettore può esprimere due preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge". (15)

TIDU (D.C.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 18.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale". (18)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu.

ORTU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'emendamento numero 52.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusccheddu

Articolo 1

Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7/79 sono aggiunte le parole: “, escluso l'eventuale secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale, nel quale resta valido l'ordine di preferenza stabilito nel primo turno”. (52)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Soro.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura degli emendamenti numero 53, 54 e 57 che verranno discussi congiuntamente.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusccheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito al seguente:

“Le liste dei candidati per ogni collegio elettorale circoscrizionale devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi fino a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per collegi oltre i 500.000 abitanti”. (53)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusccheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Al termine del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunta la seguente frase:

“Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”. (54)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusccheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”. (57)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 53, 54 e 57 possono essere illustrati.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo agli emendamenti numero 58 e 59. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare”. (58)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7/79 è sostituito dal seguente:

“Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore dei quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati”. (59)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Soltanto una richiesta di chiarimento: il numero di tre è da intendersi come numero definito oppure significa tre quinti? Io direi di chiarirlo perché la formulazione attuale può dare adito a equivoci.

PRESIDENTE. Si intende non minore di tre quinti e non maggiore dei quattro quinti.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 58. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 60.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Nell'articolo 14 della legge regionale 7/79 le parole "tre liste circoscrizionali" sono sostituite dalle parole "una lista circoscrizionale". (60)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorelli. Ne ha facoltà.

LORELLI (P.D.S.). Chiederei a qualcuno dei presentatori di illustrarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). L'articolo 14 della legge numero 7 prevede attualmente la possibilità per un candidato di candidarsi in tre diversi collegi circoscrizionali. Siccome nel testo in esame si prevede la candidatura nel collegio circoscrizionale regionale, si ritiene di dover omogeneizzare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io vorrei capire la *ratio* di questa limitazione al diritto del cittadino di candidarsi e mi sembra che non possa essere sufficiente a spiegare l'introduzione del collegio unico regionale. A causa dell'entrata in vigore di questa legge do-

vranno essere mobilitate tutte le energie politiche dei cittadini e soprattutto degli esponenti dei partiti politici minori. Questa legge è già punitiva per certe forze politiche; ma se poi non consente a queste forze politiche di gestire e di utilizzare come meglio credono tutto il patrimonio umano che hanno a disposizione, mi sembra proprio che non si stia facendo un buon lavoro. Cioè, per essere chiari, se un cittadino è nato ad Orune, per esempio, e vive a Sassari, perché non si dovrebbe candidare anche a Nuoro? Io questo chiedo, mi sembra che l'avevate capito, vero, onorevole Barranu? Massimo lo aveva già capito; se qualcuno riesce a spiegarmi, a farmi un ragionamento contrario, io sono disposto ad accettarlo. Però mi dovete spiegare come mai prima ci si poteva candidare in tre circoscrizioni, e adesso non si potrebbe più. Così capirò meglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Se i colleghi sono d'accordo, chiederei di sospendere l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni sospendiamo l'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 60. Passiamo ora all'esame degli emendamenti numero 61, 62 e 63. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"La presentazione delle liste si effettua, per ciascun collegio elettorale circoscrizionale, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale

è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20". (61)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Nel secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 sono soppresse le parole "I certificati di nascita o documenti equipollenti".

Nel numero 5) del primo comma dell'articolo 17 della medesima legge sono soppresse le parole "il certificato di nascita, o documento equipollente, e". (62)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto". (63)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 61. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Esaminiamo ora gli emendamenti aggiuntivi numero 37 e 64. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barroschi - Ferrari

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente". (37)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;”. (64)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 65. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere”. (65)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 65 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi numero 23 e 66. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cogodi

Articolo 1

Dopo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è aggiunto il seguente articolo 20 bis:

“La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio.

In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autentificato dal notaio, dai Presidenti, o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale né in liste per i collegi elettorali provinciali e per la circoscrizione regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20”. (23)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 20 della legge regionale n. 7/79 è inserito il seguente articolo 20 bis:

“La presentazione delle liste per la circoscrizione elettorale regionale si effettua presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del diciannovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutti i collegi elettorali circoscrizionali.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. E' consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio.

In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato auten-

ticato dal notaio, dai Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale né in liste per i collegi elettorali circoscrizionali e per la circoscrizione regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20". (66)

PRESIDENTE. Poiché non è presente l'onorevole Cogodi l'emendamento numero 23 si dà per illustrato. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 66 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 23 e accoglie l'emendamento numero 66.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura degli emendamenti numero 38 e 40.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barroschi - Ferrari

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

“Sotto ogni singolo contrassegno è riportato il nome e il cognome di ciascun candidato, preceduto dal suo numero d'ordine di iscrizione nella lista, inserito in una casella. Sono vietati altri segni o indicazioni”. (38)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Morittu - Planetta - Puligheddu - Ladu G. - Murgia - Ortu

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

“Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere una preferenza con l'indicazione del cognome e nome del candidato prescelto, nella parte inferiore della

scheda è riportata una griglia recante numeri interi in ordine crescente a partire dal numero uno e sino al numero dei seggi assegnati al collegio, che l'elettore ha facoltà di utilizzare per esprimere la preferenza con le modalità di cui all'articolo 57. Sono vietati altri segni o indicazioni". (40)

PRESIDENTE. Faccio presente che questi due emendamenti sono in contrasto tra di loro quindi l'approvazione dell'uno fa decadere l'altro.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 38 ha facoltà di illustrarlo.

BAROSCHI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 40 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU (P.S.d'Az.). Chiedo che la discussione dell'emendamento venga sospesa.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo l'esame degli emendamenti numero 38 e 40 e passiamo all'emendamento numero 67. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Nel primo comma dell'articolo 28 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle parole "quattro scrutatori". (67)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 68.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53."

Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso. (68)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 69.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Per la nomina degli scrutatori si applica l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 5, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53”. (69)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 69 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 69. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 70.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado”. (70)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 71.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 32 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“I dipendenti dell’Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorché iscritti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, o nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna”. (71)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 71 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l’emendamento numero 71. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’emendamento numero 72.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l’articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L’articolo 33 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente: “Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni”. (72)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 72 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l’emendamento numero 72. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’emendamento numero 73.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l’articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell’articolo 43 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio”. (73)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 73 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 74.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Puscetdu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 52 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 51 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche". (74)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 74 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Quando la USL comprende molti comuni, spesso, in passato è già capitato, ci sono notevoli difficoltà per i citta-

dini residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede l'Unità sanitaria locale a raggiungere l'ufficio dove ottenere il certificato. Si dovrebbe prevedere la possibilità di delega da parte dell'Unità sanitaria locale ai medici di base per garantire pari trattamento a tutti gli elettori ovunque risiedano.

PRESIDENTE. Qual è la proposta onorevole Manca?

MANCA (P.D.S.). La proposta è che sia specificato meglio che l'Unità sanitaria locale può nominare, anche per delega, personale non da essa dipendente.

PRESIDENTE. Onorevole Manca, qui parla di medici designati dagli organi competenti.

MANCA (P.D.S.). C'è però una prassi radicata che è opportuno che venga superata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). In linea di principio quanto propone il collega è giusto, ma io credo che non sia attuabile, perché non possono essere autorizzati se non i dipendenti delle USL; per questo si parla di funzionario medico. Il medico convenzionato ha altro tipo di rapporto con la USL e potrebbe tranquillamente rifiutarsi perché nel proprio contratto non è prevista questa attività.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, questo emendamento tende ad uniformare la nostra legislazione a quella nazionale che è stata introdotta per evitare possibili brogli elettorali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 74 lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 39.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baroschi - Ferrari

Articolo 1

L'articolo 56 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno con la matita copiativa, nell'apposita casella a fianco del cognome e nome del candidato prescelto della lista votata.

E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

Se l'elettore abbia espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista". (39)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi credo che questo emendamento vada sospeso.

BAROSCHI (P.S.I.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 39 è ritirato. Diamo lettura degli emendamenti 27 e 41.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Fantola - Scano - Casu - Cocco - Manca - Ruggeri - Serra Pintus - Tamponi - Barranu - Marteddu

Articolo 1

"L'articolo 57 della L.R. 7/79 è soppresso". (27)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Morittu - Planetta - Ladu G. - Murgia - Puligheddu - Ortu

Articolo 1

L'articolo 57 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"L'indicazione della preferenza può essere fatta, invece che scrivendo il cognome, tracciando nella griglia contenuta nella parte inferiore della scheda un segno sul numero corrispondente a quello con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Se l'elettore abbia segnato più di un numero, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista". (41)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 27 ha facoltà di parlare l'onorevole Scano.

SCANO (P.D.S.). Molto rapidamente perché è un tema su cui il Consiglio anche in passato ha discusso. L'emendamento numero 27 propone di sopprimere l'articolo 57 della legge del '79, il quale consente l'espressione della preferenza attraverso il numero. La sostanza dell'emendamento è dunque di consentire l'espressione della preferenza solo mediante la scrittura sulla scheda del nome.

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 27 e 41 appartengono alla stessa materia. Gli altri emendamenti su questa materia sono stati ritirati. Adesso stiamo illustrando l'emendamento numero 27.

SCANO (P.D.S.). A sostegno dell'emendamento ci sono almeno quattro buone ragioni. La prima buona ragione è che c'è stato un pronunciamento popolare relativo alle modalità di espressione della preferenza nelle elezioni politiche, pronunciamento che almeno dal punto di vista sostanziale investe tutte le consultazioni. La seconda buona ragione è la necessità della uniformità della disciplina per i vari tipi di elezioni. Non è pensabile che si voti per le elezioni politiche in un certo modo, per le elezioni europee in un altro ancora, per le regionali in un terzo modo ancora. In terzo luogo l'emendamento ha come ottima ragione che così si sottolinea il rapporto tra elettore ed eletto: io candidato non sono un numero, sono una persona.

(Interruzioni)

Credo che uno degli obiettivi fondamentali della riforma elettorale sia proprio di migliorare il rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati.

Il quarto argomento è che la possibilità di esprimere la preferenza unica solo attraverso la scrittura del nome e cognome rende assai più difficili i brogli. Ora è vero che la Sardegna non è sicuramente nei primissimi posti delle graduatorie delle regioni nelle quali si verificano fenomeni di questo genere, tuttavia non si può escludere che questi fenomeni abbiano avuto una certa manifestazione o che l'abbiano in futuro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se siamo d'accordo io direi di sospendere anche gli emendamenti numero 27 e 41 perché abbiamo sospeso il numero 38 e il 40, che riguardano la stessa materia.

(Interruzione dell'onorevole Lorelli)

PRESIDENTE. Onorevole Lorelli, dobbiamo riprendere la discussione anche per il 38 e il 40; li esamineremo tutti insieme.

FADDA PAOLO (D.C.). Gli interessati non hanno chiesto di sospendere.

PRESIDENTE. E' inutile fare due discussioni. Quindi sospendiamo l'esame del 27 e del 41 e poi riprenderemo la discussione su tutta questa materia, insieme al 38 e al 40.

Si dia lettura dell'emendamento numero 75.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 60 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito al seguente:

“Articolo 60

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.” (75)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 75 ha facoltà di parlare l'onorevole Soro.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di sospendere l'esame dell'emendamento numero 75. Si dia lettura allora dell'emendamento numero 76.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

"L'articolo 61 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato". (76)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 77.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, procede per la circoscrizione elettorale regionale e successivamente per il collegio elettorale circoscrizionale alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'articolo 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali, vengono, con le stesse norme indicate al n. 1, rimessi al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente". (77)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di sospensione. Sospendiamo allora l'esame dell'emendamento numero 77.

Passiamo all'esame dell'emendamento numero 78. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

L'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Allo scopo uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al presidente della Corte d'Appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge 21 marzo 1990, n. 53.” (78)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 78. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 79. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge numero 136 è aggiunto il seguente:

Dopo il quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente comma:

“Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni”. (79)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Sul significato della frase “è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni”; “tramite” può essere anche interpretato ma stanziamento vuol dire fermata intermedia? E' un termine abbastanza inusuale ed improprio...

BARRANU (P.D.S.). E' copiato dalla legge nazionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 79. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendiamo l'esame degli emendamenti numero 50 e 80 perché gli uffici li stanno riformulando. Passiamo quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi numero 5 e 45. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 78 della legge regionale 7/79 è sostituito dal seguente:

“L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti i collegi elettorali provinciali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale provinciale oppure almeno 30.000 voti validi nell'insieme dei collegi elettorali provinciali;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste ammesse all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente, il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale”. (5)

Emendamento aggiuntivo Soro - Sanna E. - Mannoni - Cogodi

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Il numero 2 del primo comma dell'articolo 78 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

“2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno sempreché la somma delle cifre elettorali da esse conseguite nei collegi elettorali circoscrizionali sia pari ad almeno 30.000 voti oppure abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale”.

Il terzo comma dell'articolo 78 della legge regionale n. 7/1979 è sostituito dal seguente:

“I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati”.

Il quarto comma dell'articolo 78 della legge regionale n. 7/1979 è sostituito dal seguente:

“A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui dei gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, che non hanno raggiunto il quoziente regionale”. (45)

BARRANU (P.D.S.). L'emendamento numero 5 è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 45 può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). L'emendamento numero 45, poiché disciplina le procedure per la ripartizione dei resti nel collegio unico regionale che sono collegate alle procedure per la circoscrizione regionale, dovrebbe essere votato dopo l'emendamento numero 80. Si prevede in sostanza un abbassamento della soglia per l'accesso che si giustifica se passa l'emendamento numero 80, altrimenti si dovrebbe ridiscutere.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'emendamento numero 45.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 81. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

L'articolo 83 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

“S'intende eletto nel collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale”. (81)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

(Interruzioni)

PRESIDENTE. L'emendamento dice che “si intende eletto nel collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale”, il che significa che se uno viene eletto nei due collegi deve optare per quello regionale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 48. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Usai S. - Corda - Fadda P. - Dettori - Sanna A. - Fadda A. - Mereu O. - Giagu - Porcu - Degortes - Serra

Articolo 1

All'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Modifiche alla L.R. 7 aprile 1966, n. 2, modificata con L.R. 1 marzo 1968, n. 15.

Nel secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 7 aprile 1966, n. 2, modificata con L.R. 1 marzo 1968, n. 15, le parole "ai professori universitari di ruolo e..." sono soppresse. (48)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

USAI SANDRO (D.C.). Onorevoli colleghi, l'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, al primo comma stabilisce: i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato e della Regione che sono stati eletti consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qui siedono tanti colleghi che - dipendenti dallo Stato e altre amministrazioni - sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il secondo comma prosegue dicendo però che le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai professori universitari di ruolo, il che chiaramente determina una disparità di trattamento tra le due categorie di dipendenti pubblici. Poiché in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi si è parlato tanto di questione morale, di parità di trattamento, è stato anche votato un ordine del giorno che invita il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta a rimuovere i casi di duplicità di compensi pubblici, ad alcuni consiglieri è sembrato che fosse

una cosa seria, ragionevole e morale proporre questo emendamento per equiparare le posizioni di tutti i consiglieri regionali.

Questa proposta, questo emendamento ha suscitato ieri durante l'intervallo diversi commenti, perché chiaramente tocca alcuni colleghi che sono amici e di cui abbiamo la massima stima e il massimo riguardo. Io sono però fermamente convinto della validità di questo emendamento perché, nel clima che si è venuto a creare, mi sembra sia giusto e logico che tutti i dipendenti dello Stato, anche i professori universitari, dedichino l'intero loro tempo all'attività e alla produzione del Consiglio regionale, per le quali ricevono adeguata retribuzione. Però poiché questo argomento può essere inserito in altra materia, quella delle incompatibilità, ritiro l'emendamento e lo riproporrò comunque quando si discuterà delle incompatibilità.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 48 si intende ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento numero 82. Se ne dia lettura

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

All'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo aggiornato delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 7, con le successive modifiche e integrazioni". (82)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 82. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non possiamo adesso esaminare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 perché collegati con alcuni emendamenti ancora da discutere che possono incidere sul loro contenuto. Sono sospesi gli emendamenti numero 60, 38 e 40, 27 e 41, 75, 77, 50, 80 e 45. Il Consiglio deve dire se possiamo procedere subito al loro esame o c'è bisogno ancora di una riflessione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Chiedo una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, io non so se dieci minuti saranno sufficienti; ci sono emendamenti che devono essere ancora formulati! Proporrei perciò di procedere come stamattina: cioè, senza interrompere i lavori, sospendiamo l'esame del testo in materia elettorale ed esaminiamo per esempio il disegno di legge numero 313 e gli altri che sono stati richiamati. La discussione potrà riprendere non appena gli emendamenti saranno formulati.

PRESIDENTE. Gli uffici segnalano che per predisporre gli emendamenti hanno bisogno ancora almeno di un'ora e mezza di lavoro. Sospendiamo i lavori e facciamo una Conferenza dei Presidenti di Gruppo per stabilire come proseguire.

(La seduta sospesa alle ore 17 e 57, viene ripresa alle ore 18 e 04.)

PRESIDENTE. In sede di Conferenza di Presidenti di Gruppo si è deciso di procedere all'esame del disegno di legge numero 154 riguardante: "Modifiche e integrazioni alle norme di intervento della Regione a favore dei consorzi di garanzia fidi", del documento 31: "Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali", del disegno di legge numero 313: "Norme in materia di *referendum* popolare", della legge regionale rinviata in materia di pesca e di modifiche alla legge numero 25 del 1991 e all'elezione del Difensore civico.

I lavori del Consiglio riprenderanno fra quindici minuti.

(La seduta sospesa alle ore 18 e 05, viene ripresa alle ore 18 e 54.)

Designazione del Difensore civico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione del difensore civico in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1989 numero 4. Il difensore civico deve essere pertanto scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Il difensore civico deve essere inoltre elettore in uno dei Comuni della Sardegna e deve essere scelto tra uno dei cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie, o avvocati patrocinanti in Cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione. L'articolo 13 della predetta legge regionale prevede alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio del difensore civico, in particolare non sono eleggibili a tale carica i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Sezione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentra-

te, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche, gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da esse ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni, coloro che ricoprono ogni carica elettiva pubblica e che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

Per quanto concerne le modalità di votazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale numero 4, il difensore civico risulterà eletto se ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati alla Regione; nel caso in cui neppure questa maggioranza possa essere raggiunta in tale seduta dopo tre votazioni, la designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per la designazione del Difensore civico.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Comunico l'esito della votazione:

presenti	74
votanti	73
astenuti	1
maggioranza	54
schede bianche	5
schede nulle	1

Hanno ottenuto voti: dottor Giovanni Viarengo 64, avvocato Marracini Elia 2.

Viene proclamato eletto il dottor Giovanni Viarengo.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Catte - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru. Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi" (154)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 154.

Dichiaro aperto la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Corda.

CORDA (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'industria*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, integrata dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 e dall'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, la misura della garanzia del Consorzio di garanzia fidi sui prestiti concessi da istituti e aziende di credito non può essere inferiore al venti per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Fondi regionali presso gli istituti di credito

1. L'Assessore regionale dell'industria individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, gli istituti e le aziende di credito, con i quali i Consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell'industria e quelli fra imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi hanno sottoscritto specifiche convenzioni, ai quali può essere affidata, mediante convenzione, la delega di funzioni relativa alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive integrazioni, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, mediante il versamento negli stessi degli stanziamenti esistenti sul capitolo 09042/01 del bilancio regionale per l'anno fi-

nanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; gli interessi attivi maturati sono versati in conto entrate del bilancio regionale.

2. Il concorso di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all'addebito periodico degli interessi a loro favore.

3. La concessione e l'erogazione dei predetti contributi sono disposte con provvedimento degli istituti di credito delegati sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'industria.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo

Nel primo comma alla quintultima riga l'anno "1991" è sostituito da "1992". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

L'articolo 3 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi

1. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

“3. La concessione e l'erogazione dei predetti contributi sono in tal caso disposte con provvedimento degli istituti di credito delegati, sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'industria e dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 4 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4 bis

Consorzi fidi - Acquisto sede principale

1. I consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell'industria possono destinare una parte dei rispettivi fondi rischi per la parte di provenienza regionale, nella consistenza determinata anche dai contributi regionali, all'acquisto della sede principale.

2. A tale finalità potrà essere destinata una somma non superiore a lire 2.500.000.000.

3. Il consorzio di garanzia fidi dovrà previamente acquisire la valutazione di congruità del competente Ufficio tecnico erariale sul prezzo che intende pagare per l'acquisto dell'immobile.

4. Nel caso di scioglimento del Consorzio, per la ripartizione dell'attivo, l'immobile acquistato ai sensi dei commi precedenti sarà acquisito al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna.

5. L'immobile acquistato ai sensi dei commi precedenti può essere destinato solo ed esclusivamente a sede principale del consorzio di garanzia fidi. Tale vincolo dovrà essere indicato negli appositi registri immobiliari.

6. In caso di alienazione dell'immobile il ricavato del prezzo di vendita, stabilito previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale competente, dovrà in ogni caso riconfluire nel relativo fondo rischi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Fadda P. - Ruggeri - Pili - Cuccu - Lombardo - Giagu

L'articolo 4 *bis* è soppresso (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri.

RUGGERI (P.C.I.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 4 *ter*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4 ter

Interessi

1. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali per la quota eccedente il tasso di tesoreria regionale possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Fadda P. - Ruggeri - Pili - Lombardo - Giagu

Articolo 4 ter

Interessi

L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

“1. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi e per la partecipazione al capitale delle ‘società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo’ di cui all'articolo 2 della L. n. 317/91.” (4)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri.

RUGGERI (P.C.I.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 *quater*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4 *quater*

Operazioni di leasing ordinario e di factoring

1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, nella misura stabilita dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, sono estesi alle operazioni di leasing ordinario e di factoring.

2. Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.

3. I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042-01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria, per quanto attiene alle imprese previste dall'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo stanziamento esistente sul capitolo 07064 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per quanto attiene alle imprese previste dagli articoli 67 e 68 della medesima legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 5 è soppresso.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 154.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(Viene*

estratto il numero 63 corrispondente al nome del consigliere Satta Antonio.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Satta Antonio.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

(Rispondono sì i consiglieri: Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru - Amadu - Atzori - Baroschi - Barranu - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna A.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Usai E. - Cadoni - Porcu.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	71
votanti	67
astenuti	4
maggioranza	34
favorevoli	67

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del documento "Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali - 2° aggiornamento del Piano triennale socio-assistenziale 1991/1993 - Gestione ed investimenti anno 1992" (Doc. n. 31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 31/A.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Pintus, relatore.

SERRA PINTUS (D.C.), *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dia lettura dei Criteri generali del piano.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione i Criteri generali del piano. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Si dia lettura dello Stato di attuazione.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione lo Stato di attuazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura delle Spese di gestione.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione le Spese di gestione. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate)

Si dia lettura delle Spese in conto capitale.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione le Spese in conto capitale. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate)

Si dia lettura delle Modalità degli impieghi.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Metto in votazione le Modalità degli impieghi. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del Documento numero 31/A.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 56 corrispondente al nome del consigliere Pubusa.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pubusa.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

(Rispondono sì i consiglieri: Pusceddu - Ruggeri - Sanna A. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai E. - Usai S. - Zurru - Amadu - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	63

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 20, recante 'Norme in materia di referendum popolare

regionale in applicazione degli articoli 12, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna' modificata dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48" (313)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 313.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.D.S.), *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 1 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario:*

Art. 2

1. I primi tre commi dell'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di *referendum* popolare regionale), modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

"Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui all'articolo 7, ovvero alla data di trasmissione della richiesta di cui all'articolo 3, o alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma

dell'articolo 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi dieci giorni e deve contenere, per tutti i *referendum* che devono essere indetti, la fissazione nel medesimo giorno, della data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno.

2. Non può però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o del Consiglio regionale o se mancano meno di quattro mesi al loro svolgimento. In tali casi il *referendum* può esser differito e svolgersi, anziché tra aprile e giugno, in una data compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre successivi.

3. Qualora siano stati richiesti più *referendum*, anche relativi ad atti o questioni differenti, il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Sanna E. - Mannoni - Ortu - Pusceddu - Catte - Fantola - Ruggeri - Barranu - Scano - Pubusa - Marteddu - Serra - Tamponi

Articolo 2

Nel terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 17 maggio 1957, n. 20, alla seconda riga dopo le parole "da un cancelliere" sopprimere "di pretura". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente solo per una precisazione, che non può dirsi neanche un emendamento orale. Nel secondo comma si dice che non può effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere o del Consiglio regionale. Io aggiungerei: "o elezioni europee"; forse non è stato previsto per una dimenticanza.

PRESIDENTE. Possiamo aggiungere: "o di elezioni per il Parlamento europeo". Con questa correzione metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

1. Il penultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Nel caso che il *referendum* debba svolgersi in relazione a più atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai *referendum* popolari indetti alla data di entrata in vigore della stessa ed i relativi comizi sono convocati per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno 1993, nel rispetto comunque di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 1957, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 313.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consi-

gliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 46 corrispondente al nome del consigliere Murgia.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Murgia.

SECHI, *Segretario*, *procede all'appello*.

(Rispondono sì i consiglieri: Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas M.G.)

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	62

(Il Consiglio approva.)

Discussione e riapprovazione della legge regionale 18 giugno 1992: "Disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1992 recante 'Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca'", rinviata dal Governo (CCLXIV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata numero CCLXIV: "Disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1992, recante 'Norme in materia di pesca e modifiche alla

legge regionale 25 luglio 1991, numero 25, concernente provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca".

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.

CARUSILLO (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatorangelo Mereu.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 concernente "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca"

1. Il requisito della residenza e della sede legale in Sardegna previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 non è richiesto per le imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca di Compartimenti marittimi della Sardegna alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, purché il titolare, ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca, sia stato iscritto nei tre anni precedenti all'entrata in

vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 nel registro dei pescatori professionali marittimi in un Compartimento marittimo della Sardegna.

2. I premi di fermo temporaneo e le indennità giornaliere di cui al Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concessi anche alle navi da pesca iscritte in Compartimenti marittimi diversi da quello della Sardegna a condizione che alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 fossero presenti le seguenti condizioni:

a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti marittimi della Sardegna;

b) che le navi da pesca svolgessero attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Regione;

c) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti marittimi originari ai Compartimenti marittimi della Sardegna.

3. Le indennità per il periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concesse per l'intero periodo del fermo tecnico, determinato forfetariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna. Ai componenti dell'equipaggio, che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore, l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta.

4. Ai titolari delle imprese di pesca che hanno effettuato il fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al periodo nel quale le navi da pesca hanno osservato il fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre l'anticipazione dei premi e delle indennità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio del fermo temporaneo.

6. Al terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, la cifra "30.000" è sostituita dalla cifra "60.000".

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma valutati in lire 2.400.000.000 per il 1992 ed in lire 2.400.000.000 per il 1993 gravano sul capitolo 05086 del bilancio della Regione per il 1992 e su quello corrispondente per il 1993.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 2 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)

lire 2.400.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05086 -

(02.07) - Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 1 della presente legge)

lire 2.400.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sul capitolo corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge regionale rinviata numero CCLXIV.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 14 corrispondente al nome del consigliere Corda.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Corda.

SECHI, *Segretario*, procede all'appello.

(*Rispondono sì i consiglieri:* Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Morittu - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	58
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	58

(*Il Consiglio approva*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché ancora non sono pronti gli emendamenti che gli Uffici devono predisporre, sospendo per un quarto d'ora la seduta del Consiglio.

(*La seduta, sospesa alle ore 20 e 11, viene ripresa alle ore 20 e 57.*)

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge Pubusa - Sanna E. - Scano - Dadea - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante 'Norme per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna'" (136)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame della proposta di legge 136 con lo stesso ordine che abbiamo seguito in precedenza. E' stato

presentato un nuovo emendamento che modifica l'articolo 13 della legge numero 7 del 1979. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Nel primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7/79 sono soppresse le parole: "ai fini dell'espressione del voto di preferenza". (84)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, io ritengo che per il rispetto che deve esser concesso ad ogni consigliere regionale, è opportuno che si sospenda la seduta per almeno quindici minuti, quanto meno per poter leggere questi quindici, sedici emendamenti.

(*Interruzioni*)

Noi non conosciamo gli emendamenti, voi cari colleghi li conoscete e avere già digerito tutto, noi ancora no.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Ortu mi sembra giusta; bisogna dare a ognuno la possibilità di conoscere gli emendamenti. Sono stati distribuiti adesso quindi sospendiamo la seduta del Consiglio per quindici minuti per dare al Gruppo del P.S.d'Az. la possibilità di esaminare gli emendamenti.

(*La seduta, sospesa alle ore 20 e 54, viene ripresa alle ore 21 e 37.*)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Mi dispiace, onorevole Presidente, però poc'anzi è avvenuta una cosa mai avvenuta in questa aula. Un gruppo ha chiesto quindici minuti di sospensione per poter leggere gli emendamenti e giustamente il Presidente ha sospeso la seduta perché il gruppo sardista potesse riunirsi. E' un diritto sempre esercitato da tutti i gruppi che ne hanno fatto richiesta. Esattamente alla scadenza dei quindici minuti è pervenuta una telefonata al gruppo per chiederci di rientrare in aula. Il dottor Pirina, il funzionario, ha telefonato a nome della Presidenza.

Ci sembra inaudito che ci possano essere due pesi e due misure, che in quest'aula ci siano figli e figliastri. Questo non può essere tollerato nel modo più assoluto. In una assemblea democratica le leggi e le norme e i regolamenti vanno applicati nello stesso modo per tutti. E' successo che altri gruppi abbiano chiesto di potersi riunire per dieci minuti e sono rimasti riuniti per cento minuti o centosessanta minuti e tutti abbiamo avuto spirito di comprensione; non direi di tolleranza perché non si tratta di tollerare ma di essere comprensivi nei confronti delle altre forze politiche. Per noi questa comprensione non c'è stata, eppure non abbiamo né la rognà né la scabbia per esser trattati in questo modo!

Quelle doti, quei valori di equilibrio che questa mattina io stesso ho riconosciuto e riconosco ancora alla Presidenza, ebbene... qualche perplessità può cominciare a nascere. Io vorrei che queste cose non avvenissero mai più. Il Gruppo sardista esprime fermamente la sua protesta, con l'augurio che ciò non abbia mai più a verificarsi nei confronti di nessuno.

PRESIDENTE. Onorevole Ortu, mi dispiace che lei abbia preso questa telefonata del Segretario generale del Consiglio come una sollecitazione al rientro immediato del Gruppo in aula. Come le ho spiegato, il Segretario generale è stato da me incaricato di telefonare per sapere a che punto erano i lavori del Gruppo. Per di più devo dirle che ogni qualvolta un Gruppo ha chiesto la sospensione dei lavori per il tempo che ha ritenuto necessario, è stata accordata, e, sia che si sia trattato del Gruppo della Democrazia Cristiana, del P.D.S. o di qualunque altro Gruppo, è sempre avvenuto che il

Presidente, allo scadere dell'ora, abbia incaricato il Segretario generale di fare la stessa cosa che ha fatto in questa circostanza.

Riprendiamo i lavori. Siamo all'emendamento aggiuntivo numero 84.

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Signor Presidente, chiedo di sospenderlo perché questo emendamento è legato all'emendamento numero 27.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 84 e riprendiamo invece l'esame dell'emendamento aggiuntivo numero 60 che avevamo sospeso.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora all'esame degli emendamenti aggiuntivi numero 85, 86, 87, 88. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 20 ter:

“La Cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del depositante, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione”. (85)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 20 ter della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 20 quater:

“L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutti i collegi elettorali circoscrizionali con lo stesso contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all'articolo 1 e se comprendano un numero di candidati pari a sedici; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni; e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al collegio cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

2) verifica che il contrassegno con il quale la lista intende caratterizzarsi non contravvenga ai comuni quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 e, se del caso, invita i presentatori a sostituirlo;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché dei contrassegni presentati dalle altre liste, e proporre osservazioni avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentano.

L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente

i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali, e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.” (86)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 20 quater della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è aggiunto il seguente articolo 20 quinquies:

“L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 20 bis, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno

e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione". (87)

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 20 quinquies della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 20 sexies:

"Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 20 bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed agli Uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

Si applica a detti rappresentanti di lista l'articolo 20 della presente legge.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica

esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste". (88)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io non dubito che questi siano emendamenti tecnici e che siano quindi finalizzati a far sì che le nuove norme che stiamo introducendo siano compatibili con quelle già esistenti anche nelle modalità di espressione del voto. Non c'è dubbio però che anche nel fare questo i solerti funzionari che hanno lavorato possono aver trovato o comunque possono esserci delle difficoltà. Si tratta di aspetti difficili da risolvere forse in questo momento e che però vanno risolti. Faccio due osservazioni sull'emendamento 86 e poi sull'88. Per quanto riguarda l'emendamento numero 86 al numero 1 si dice che l'ufficio centrale regionale "verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente tra partiti o gruppi politici che abbiano presentato (qua mi sembra di capire che "con lo stesso contrassegno" va letto dopo) liste di candidati in tutti i collegi elettorali circoscrizionali con lo stesso contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all'articolo 1 e se comprendano un numero di candidati pari a 16". Qua io credo che esistano dubbi interpretativi e vorrei che i presentatori dell'emendamento in qualche modo li chiarissero.

Per come è formulato l'emendamento sembra di capire che le liste di coalizione (stiamo parlando se non sbaglio dell'ufficio elettorale della circoscrizione regionale) presentate per la

circoscrizione regionale debbano avere lo stesso contrassegno di quelle presentate nei collegi circoscrizionali. Assessore, io sono d'accordo con lei certamente, ma la lettura di questo numero 1 può ingenerare grossa confusione, quindi o va tolto il termine "stesso contrassegno" oppure va formulata la norma in maniera diversa, e più chiara. Io credo che l'intendimento del legislatore sia solo quello di stabilire che possono formare coalizioni solo ed esclusivamente quelle liste e quei partiti che abbiano presentato contrassegni in tutte le circoscrizioni provinciali. Questo è fuori discussione, è pacifico; ma una volta stabilito questa cosa va chiarito l'altro punto: quelle liste che, presenti in tutte le circoscrizioni, si presentano in quella regionale, con quale contrassegno si devono presentare? Con lo stesso? Allora questo non è chiaro, se mi consentite, questo non è assolutamente chiaro; sembra infatti di capire che o debbono presentarsi anche nella lista regionale tutte insieme con lo stesso contrassegno in un'unica lista oppure che possono avere persino contrassegno diverso, ma questo non è detto in questa norma. Da un punto di vista tecnico e operativo, io credo che questa norma, che è di carattere regolamentare, va chiarita, così come è fatta ingenera confusione e diventa persino impraticabile. Questa difficoltà può forse essere superata laddove si legga il numero 2, ma questo è un altro discorso.

Passo all'emendamento 88. Qua si pone un altro problema, a mio parere, al comma 3 e 4, dove si parla della designazione di rappresentanti per ciascuna lista presso ciascuna sezione e presso ciascuna circoscrizione. Allora, siccome vi sono due votazioni e si vota contemporaneamente per le liste circoscrizionali e per le liste regionali, non c'è dubbio che debbano essere formati degli uffici oltre che a livello regionale, anche a livello provinciale dove devono essere designati rappresentanti sia per le liste provinciali circoscrizionali sia per quelle regionali. Tutto questo va bene; però poi si legge da qualche altra parte che, per il ballottaggio gli uffici elettorali rimangono quelli formati per il primo turno di votazione. E' una cosa che va vista, a mio parere, perché diversa-

mente quando si vota nel ballottaggio, soltanto per eleggere i rappresentanti a livello regionale, le sezioni e gli uffici sarebbero organizzati in maniera incongrua: non si capisce come si possa dire che rimangono uguali a quelli della domenica precedente.

C'è un ultimo problema: cioè la difficoltà che può esserci da parte della Prefettura e della organizzazione complessiva delle elezioni a provvedere dal lunedì o dal martedì, il giorno dopo che si completa lo spoglio, alla stampa delle schede e ad organizzare il secondo turno con la propaganda. Anche questo è un problema che va in qualche modo risolto, probabilmente bisognerebbe pensare a fare questo secondo turno a distanza di quindici giorni per consentire quanto meno che vengano stampate le schede, che vengano mandate, che pervengano tempestivamente anche agli uffici e alle sezioni. Io credo che purtroppo l'ansia e la fretta con cui stiamo discutendo questa legge e i tempi ristretti che imponiamo agli uffici, finiscano per dar vita a un testo di difficile applicazione e di difficile attuazione con tutti i problemi che ne possono venir fuori.

Ho rilevato anche, e lo dirò in un successivo intervento, che abbiamo approvato una qualche norma che ha stabilito già dei principi messi in discussione dalle norme di carattere tecnico contenute negli emendamenti che ci accingiamo a discutere. Ripeto, forse avendo più tempo, e sarebbe necessario e giusto avere più tempo, pur rendendo merito a chi ha lavorato su queste cose, io credo che potremmo chiarire meglio e potremmo regolamentare con maggiore precisione lo svolgimento delle elezioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Nell'intento dei presentatori gli emendamenti che vanno dall'85 all'88 servono a completare la normativa che già esiste: mentre le operazioni da compiere per il livello circoscrizionale sono già disciplinate e perciò è sufficiente adeguarle in alcuni punti, occorre disciplinare quelle da compiere per la circoscrizione regionale. E' dunque indispen-

sabile quanto è stato scritto nell'emendamento 86 "con lo stesso contrassegno", perché nell'attuale legislazione è consentito che uno stesso gruppo politico si presenti con contrassegni diversi nelle quattro circoscrizioni provinciali, per esempio collegandosi con un altro a Oristano e non a Cagliari. Allora è indispensabile si verifichi che coloro che partecipano alla lista per la circoscrizione regionale abbiano presentato, è questo il concetto politico espresso in questo emendamento, ciascun gruppo politico, ciascun partito, lo stesso contrassegno in tutti e quattro i collegi provinciali. Se un partito si è presentato in due soli o in tre collegi provinciali, secondo questo emendamento, non può presentarsi, anche se collegato con altri, per la circoscrizione regionale. Cioè c'è qui un vincolo ad essere presenti in tutti e quattro i collegi provinciali. Quindi è necessaria la verifica che si siano presentati con lo stesso contrassegno.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, c'è da dire che l'emendamento numero 88 riprende pari pari quello che avviene per gli uffici circoscrizionali, però rapportandolo al collegio regionale. Gli articoli 19 e 20 della legge numero 7 dettano la disciplina per i collegi provinciali; si trattava e si tratta di aggiungere praticamente la stessa normativa per la circoscrizione regionale e a questo provvede l'emendamento numero 88. Quindi i rappresentanti di lista nelle circoscrizioni provinciali, secondo questo emendamento, li avremo anche per la lista regionale, chiamiamola così per brevità. Proprio quello che chiede il collega. Ma siccome questo aspetto è già previsto, si deve aggiungere questa norma: esattamente quanto chiedeva il collega Meloni. Si tratta sì evidentemente di normativa molto tecnica, come dire, e io mi associo a quanto ha detto il collega Meloni, rammaricandomi, perché questa è la verità, che l'Aula abbia dovuto costruire la legge virgola per virgola, essendo mancata l'elaborazione che normalmente avviene in una Commissione. Questa è la verità! L'ho già detto un'altra volta, con molta comprensione per una Commissione che non ha saputo svolgere il suo compito; ne faccio parte e lo dico anche a me stesso. Ho titolo a farlo proprio perché ne

faccio parte; faccio autocritica, come si diceva in certi luoghi. Però c'è anche la necessità di andare a definire la legge e quindi occorre la comprensione, ma non ulteriore tempo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Sull'emendamento numero 88 ha risposto il collega Baroschi, direi in modo chiaro. Per l'86 il problema è stato posto anche ieri: quando abbiamo approvato l'articolo 1, infatti, il collega Cogodi ha fatto una dichiarazione che ha dato una sorta di interpretazione autentica proprio su questo aspetto. Io propongo questa formulazione che mi pare più precisa, per rispondere all'osservazione del collega Meloni che è puntuale: "Gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutti i collegi elettorali circoscrizionali, utilizzando negli stessi identico contrassegno" in modo che non ci siano equivoci circa il fatto che i contrassegni devono essere gli stessi nei quattro collegi provinciali e possono non essere uguali a quello regionale.

PRESIDENTE. Va bene. Abbiamo capito il concetto; poi si vedrà in sede di coordinamento.

Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano.

(E approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 87. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 88. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 89.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto”. (89)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 89. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'emendamento numero 90.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Il primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'articolo 45 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46;

4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 19;

7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto." (90)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo adesso l'esame degli emendamenti numero 38 e 40 che avevamo sospeso. A questi emendamenti se ne è aggiunto un altro, il 91. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
Sanna E. - Pusceddu*

Articolo 1

Dopo il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 7/79 è inserito il seguente:

"Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale recano soltanto i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi". (91)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato

PRESIDENTE. Volevo precisare, ma è evidente, che gli emendamenti 38 e 40 sono alternativi perché sono in contrasto l'uno con l'altro. Stiamo discutendo gli emendamenti 38, 40 e 91 insieme.

Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Scusi, il 91 io credo che non abbia niente a che fare...

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, l'emendamento numero 91 riguarda anch'esso l'articolo 25 della legge regionale numero 7, e per questa ragione viene discusso insieme al numero 38 e 40. Questo è il criterio che abbiamo seguito sino adesso.

MELONI (P.S.d'Az.). Ho capito, però se mi consente sono due cose diverse e allora io parlo sull'emendamento 40...

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, solo la discussione è abbinata, gli emendamenti vengono votati uno per uno. Discutiamo allora degli emendamenti 38 e 40. Va bene?

MELONI (P.S.d'Az.). Va bene perché ritengo che il 91 riguardi soltanto la votazione del secondo turno. Il 38 e il 40 sono legati esclusivamente a quello che è il problema della preferenza unica. E' un problema di non poco conto, credo, dal momento che noi abbiamo approvato una legge regionale che prevede che l'espressione del voto possa essere data sì con una preferenza unica, però scrivendo o il nome e il cognome oppure scrivendo il numero del candidato prescelto. Questa è attualmente la norma che regola le elezioni regionali, che peraltro non abbiamo ancora avuto modo di applicare perché ancora non vi sono state elezioni regionali.

Abbiamo però l'iniziativa referendaria sostenuta dal movimento per le riforme che, visto

anche il risultato del *referendum* dello scorso anno, propone che l'espressione della preferenza si abbia esclusivamente con la indicazione del nome e del cognome, e non con il numero del candidato. Si prevede perciò un *referendum* con questo obiettivo. Il nostro emendamento vuole in qualche modo integrare la legislazione vigente con la convinzione che occorre dare all'elettore la possibilità reale, concreta, piena, di esprimere il proprio voto, difformemente da quanto detto dal movimento per le riforme, che deve essere data anche la possibilità all'elettore che non sa scrivere, all'elettore analfabeta, la possibilità di esprimere la preferenza indicando il solo numero del candidato.

Una delle motivazioni addotte dal movimento delle riforme è che con l'indicazione numerica possono essere realizzati dei brogli. Si diceva: spesso succede, anzi è stato accertato che la volontà dell'elettore è stata stravolta, ad esempio aggiungendo a un numero, di una sola cifra, un'altra cifra trasformando, per dire, il numero 2 in numero 22. Il movimento delle riforme intendeva dunque impedire questi brogli dei risultati. Sappiamo tutti, ne siamo convinti, che in Sardegna niente di tutto questo è mai avvenuto, però ad evitare ogni rischio noi riteniamo di poter dare un contributo per garantire che questo non avvenga e insieme far salvo il diritto del singolo cittadino di esprimere il proprio voto anche attraverso l'indicazione numerica. Proponiamo di modificare per questo la scheda elettorale con l'aggiunta, nella parte inferiore, di una griglia contenente in ordine progressivo i numeri prestampati corrispondenti ai candidati in modo che l'elettore che non sa scrivere e non è in grado di indicare nome e cognome possa esprimere il proprio voto indicando la sua scelta con un segno sulla lista prescelta e sbarrando poi nella griglia già stampata il numero corrispondente al numero del candidato che intende votare. Io credo che questa scheda sia di una estrema semplicità, che il tipo di votazione sia di una estrema semplicità, fa salva l'esigenza che noi abbiamo rappresentato e soprattutto non consente quel tipo di brogli che dicevo prima.

Questo è l'intendimento con il quale noi presentiamo l'emendamento numero 40. Devo

dire che tutto questo è anche più facile rispetto a quanto previsto nell'emendamento numero 38 a firma Mannoni, Baroschi e Ferrari che appare di difficile attuazione perché prevede che a fianco di ciascun contrassegno di lista nella scheda vengano stampati i numeri e i nomi di tutti i candidati in modo tale che possa essere poi dall'elettore fatta l'indicazione della sua scelta sbarrando il candidato prescelto. Se noi pensiamo che le schede per legge devono essere stampate a colori con i contrassegni, questa è la novità intervenuta nelle ultime elezioni per le politiche, e che nel caso siano presenti diversi contrassegni le schede sarebbero molto grandi, appare praticamente irrealizzabile stampare a fianco di ciascun contrassegno anche tutti i nomi con caratteri chiaramente leggibili in modo che l'elettore possa scorrerli rapidamente. Mentre gli intendimenti dei proponenti dei due emendamenti 38 e 40 corrispondono perfettamente, la proposta che il Gruppo del Partito Sardo d'Azione avanza è secondo noi assolutamente più coerente, più percorribile, più semplice e facilita l'espressione del voto.

L'emendamento numero 40 trova il suo logico completamento, peraltro, nell'emendamento numero 41 perché con l'emendamento numero 40 noi indichiamo esclusivamente come deve essere fatta la scheda e con l'emendamento numero 41 spieghiamo in maniera chiara e concreta come va espresso il voto, dicendo appunto che l'indicazione della preferenza può essere fatta oltreché scrivendo il nome, tracciando sulla griglia contenuta nella parte inferiore della scheda un segno sul numero corrispondente a quello con il quale è contrassegnato nella lista il candidato prescelto. Se l'elettore abbia segnato più di un numero, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista. Questo è il completamento logico dell'emendamento numero 40 che ne giustifica poi l'approvazione e anche l'attuazione e che rende necessario che l'emendamento numero 41 sia discusso insieme. Ci rendiamo conto che questo potrebbe non evitare anche lo svolgimento del *referendum*; non è questo il nostro intendimento, però riteniamo che in ogni caso stiamo introducendo un elemento di chiarezza

che consente di dare a tutti gli elettori la possibilità di manifestare la propria volontà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Emanuele Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Signor Presidente, il sistema dell'espressione della preferenza che viene proposto con questo emendamento dai colleghi del gruppo socialista è sicuramente innovativo e interessante, tuttavia in una riunione di gruppo che abbiamo tenuto questo pomeriggio noi abbiamo esaminato con attenzione anche i limiti e i rischi potenziali di questa innovazione. In particolare ci preoccupa, signor Presidente, la possibilità di annullamento delle preferenze; questo sistema da questo punto di vista diventa più vulnerabile rispetto agli altri e ci preoccupa anche la possibilità di errore da parte degli stessi elettori per l'alto numero di candidati che purtroppo continueranno a presentarsi, soprattutto nei collegi circoscrizionali provinciali. Il fatto poi, signor Presidente, che si voti con una tecnica e anche il ricorso a una pratica differente rispetto alle altre consultazioni elettorali può creare ulteriori difficoltà e ulteriore disorientamento tra gli elettori.

Noi vorremmo evitare tutto questo, signor Presidente, anche se siamo sempre dell'avviso che bisogna innanzitutto favorire in tutti i modi la partecipazione dei cittadini al voto e l'espressione concreta della loro volontà sia per quanto riguarda le formazioni politiche, sia per quanto riguarda i candidati e perciò l'espressione della preferenza; con questo spirito, signor Presidente, noi avevamo nel mese di febbraio, quando abbiamo varato la legge di recepimento del *referendum* popolare nazionale sulla preferenza unica, per ragioni di opportunità politica consentito che si desse ai sardi la possibilità di votare non solo con l'espressione del nome o del cognome ma anche col numero. Tuttavia, signor Presidente, alla luce anche dell'esperienza non negativa che si è fatta nelle ultime elezioni politiche dello scorso aprile, noi siamo orientati ad un metodo unico e possibilmente uniforme e omogeneo nell'espressione del voto di preferenza. L'orientamento prevalente

del nostro gruppo, dunque, pur senza rigidità e chiusure e comprendendo le motivazioni politiche molto fondate e molto serie su cui si fondano le proposte avanzate, è di uniformarci alla normativa nazionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Onorevole Presidente, vorrei proporre una modifica all'emendamento numero 38, per evitare equivoci. Noi non abbiamo inteso reintrodurre anzi, per meglio dire, mantenere la possibilità di esprimere la preferenza col numero. Negli incontri fra le forze politiche è emerso un orientamento quasi generale – e non tanto per evitare il *referendum*, anche se a me piacerebbe farlo, detto con molta schiettezza – ad uniformarci al risultato del *referendum* nazionale che consente di esprimere la preferenza solo col cognome. Propongo, dunque, che nell'emendamento numero 38 siano cassate le parole che vanno dalla parola “preceduto” alla parola “lista” in modo che rimanga solo: “preceduto da una casella”. Qual è il fine che noi intendiamo raggiungere? Intanto che l'elettore si esprima sul cognome, la sola differenza è che invece che scriverlo lui lo trova già scritto. Questo potrà portare qualche difficoltà in una sola delle circoscrizioni provinciali, in una sola. Perché a Oristano per esempio avremo 6 o 7 candidati e non mi sembra che ci sia chissà quale problema a scrivere nell'ordine 6 o 7 nomi, così a Sassari, così a Nuoro, così anche nella circoscrizione regionale 16 nomi. Quindi solo per il collegio di Cagliari sussisterebbe qualche gravissimo problema tecnico a scrivere 24 nomi in fila per ciascuna lista.

(Interruzioni)

Perché adesso quanti sono, di meno? Quando uno deve scegliere tra 240 nomi e scriverne uno? Invece se lo trova già scritto. Io vorrei ricordare ai colleghi che dietro questa piccola cosa si può nascondere anche un problema serio per qualche concittadino elettore che ha qualche difficoltà a scrivere, non solo gli anal-

fabeti, ma anche i disabili; qualcuno potrebbe fare a meno dell'accompagnatore se deve solo mettere una croce sulla casella vicino al nome. Si tratta di aiutare certe categorie svantaggiate. Io credo che un piccolo sforzo in questa direzione potremmo farlo. Potremmo anche auspicare, collega Sanna, se questo è un gradino, perché non è una grande questione tutto sommato, un piccolo gradino in più rispetto al sistema nazionale, che loro si adeguino a noi perché stiamo dimostrando maggior senso civile. Forse i nostri parlamentari sono impegnati a ratificare il trattato di Maastricht, e forse a queste cose non ci pensano; noi che siamo a un livello più in basso, più tranquilli, più vicini alla gente qualche volta di questi problemi ci possiamo pure preoccupare. Io ho finito. Signor Presidente, soltanto una segnalazione: noi avevamo ritirato l'emendamento numero 39 ma ora riteniamo possa essere mantenuto; basterebbe mettere il segno sul contrassegno e sulla casella del candidato prescelto.

PRESIDENTE. Allora è introdotta la modifica da lei proposta all'emendamento numero 38, mentre l'emendamento numero 39 permane.

BAROSCHI (P.S.I.). Sì, è così; la modifica al 38 è connessa al 39 che può essere mantenuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, parlerò poi sull'emendamento numero 27, per il momento rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Io dividerò il mio intervento in due parti, questo mio intervento non significa che non parlerò anche sull'emendamento numero 27. Voglio ringraziare l'onorevole Baroschi per il riferimento che ha fatto alle categorie dei disabili che si troveranno indubbiamente avvantaggiate dal fatto

che non si potranno esprimere preferenze se non col nome. Farò poi alcune considerazioni su questo. Però, siccome più che la funzione del consigliere regionale ho considerato sempre quella di semplice cittadino che si trova davanti alle difficoltà della vita quotidiana, voglio, nonostante l'ora tarda, raccontare un episodio, soprattutto all'onorevole Emanuele Sanna che poco fa ha parlato di omogeneità delle tecniche di espressione della preferenza alla luce dei risultati positivi delle recenti elezioni politiche. Racconto il mio caso personale: io sono entrato nella cabina elettorale il 5 aprile per esprimere il voto di lista e di preferenza. Mi sono trovato davanti ad una cabina traballante che quando mi sono poggiato per sfogliare la scheda per poco non cadeva giù. Mi sono talmente spaventato che, per paura di rendere riconoscibile la scheda e quindi farmi annullare il voto, per il fatto che non ero un *quisque de populo*, ma ero un consigliere regionale, un uomo pubblico, ho avuto la timidezza, come dire, anche la paura di fare una brutta figura, di dover giustificare. E' una debolezza, lo confesso, però l'ho avuta, la paura di giustificare al presidente del seggio il fatto che io avessi sbagliato votando. Non mi andava di dire, di far vedere queste cose al personale del seggio. Dopo di che siccome la croce sul simbolo l'avevo messa...

(Interruzione dell'onorevole Emanuele Sanna)

PORCU (M.S.I.-D.N.). No, forse quella era la cosa più giusta onorevole Sanna. E siccome volevo esprimere anche la preferenza, allora sapete cosa ho fatto? Mi sono scelto il primo nome, quello che veniva più facile da scrivere e io ho regalato a quel camerata, voi avete detto compagno stamattina, permettemi di usare questa parola, a quel camerata gli ho regalato il voto; un voto di preferenza. Sono entrato in cabina deciso a votare un altro e invece questo si è preso il mio voto perché veniva più semplice scriverlo e perché io non avevo voglia di fare altre storie, vi posso giurare che è quello che è successo, potete cre-

dermi. Se è capitato a me, figuratevi a quanti altri sarà capitato!

Non è un discorso di formalità, è un discorso che intacca il diritto a esprimere l'altra metà del voto, un diritto politico basilare che per metà si sostanzia nel dare il voto di lista, ma per l'altra metà si sostanzia nella scelta dell'uomo. Noi dobbiamo assolutamente abbattere le barriere elettorali. Qua ci sono dei signori, anche nel movimento delle riforme, per esempio l'onorevole Fantola fa l'ingegnere e sa benissimo che c'è una legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma forse perché non si interessa delle barriere architettoniche, vuole addirittura fare le barriere elettorali. Io non riesco molto a seguirlo in questo cammino, né l'onorevole Fantola, né gli altri esponenti del movimento per le riforme. Se voi volete riformare escludendo questi cittadini dal diritto di voto avete proprio sbagliato strada e state iniziando proprio male.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 38 e 40 ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). A termini di Regolamento, chiediamo il voto a scrutinio segreto sull'emendamento numero 38.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 38.

Preciso che dopo la modifica dell'onorevole Baroschi il testo recita: "sotto ogni singolo contrassegno è riportato il nome e il cognome di ciascun candidato preceduto da una casella. Sono vietati altri segni o indicazioni". Prego i Segretari di procedere alla chiama.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FADDA ANTONIO

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	71
votanti	70
astenuti	1
maggioranza	36
favorevoli	21
contrari	49

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Catte - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

PRESIDENTE. Conseguentemente decade l'emendamento numero 39.

Procediamo alla votazione dell'emendamento numero 40.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLORIS

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Chiediamo anche sull'emendamento numero 40 la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 40 all'articolo 1.

Prego i Segretari di procedere alla chiama.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	15
contrari	54

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

PRESIDENTE. Decade l'emendamento numero 41. Passiamo all'emendamento numero 91.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'emendamento numero 27 che era stato sospeso.

Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del collega Porcu credo sia sufficiente per far capire quali sono le motivazioni e tra l'altro mi trovo veramente in imbarazzo a parlare dopo il collega Porcu; vorrei soltanto ricordare che il Consiglio regionale ha già discusso ampiamente. Anche le motivazioni che ha portato il collega Scano erano state dibattute in Consiglio regionale, nonostante la raccolta delle firme, nonostante il *referendum* nazionale si era deciso di permettere a tutti i cittadini di potere esprimere la preferenza. Quindi la raccolta delle firme che avvenne in Sardegna per il *referendum* è anteriore alla legge che il Consiglio regionale ha già votato permettendo a tutti i cittadini di poter scrivere sia il nome che il numero. Oltre alle motivazioni che il collega Porcu ha portato, io vorrei far capire che c'è un altro motivo di principio per cui io sono contrario alla soppressione del numero; il principio è che quando un Consiglio regionale (nonostante la raccolta di 10 mila firme, ma credo che tutti noi rappresentiamo più di 10 mila firme nella società) si è espresso, non basta raccogliere 10 mila firme perché il Consiglio regionale si trovi costretto ad approvare una certa legge. Io credo che tanti di noi sarebbero in grado di raccogliere le firme per un *referendum* per poi costringere il Consiglio regionale ad approvare questi provvedimenti. Per questo motivo di principio, per le considerazioni che ha svolto il collega Porcu, per il fatto che il Consiglio ha già ampiamente dibattuto pochi mesi fa - ricordo l'intervento del collega Pubusa - discutendo gli stessi argomenti ora riportati, e votando quasi all'unanimità, non vedo perché si debba modificare quella scelta. Ritengo anche inutile dilungarmi su questo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette al Consiglio

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 75 ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 77 ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Sono pervenuti gli emendamenti numero 92, 93 e 94. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 71 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 71 bis:

“L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti il collegio elettorale regionale:

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 63, 64, 65, 66, 68, 70 e 71;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dell'articolo 71 quater.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione”. (92)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 71 bis della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 71 ter:

“Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale”. (93)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 71 ter della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 71 quater:

“Di tutte le perdette operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente

dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale”. (94)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 92, ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 93 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 94 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 92, 93 e 94, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 93. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 94. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' pervenuto l'emendamento numero 95.
Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusccheddu*

Articolo 1

Il periodo iniziale del primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 7/79 è sostituito dal seguente:

“Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti concernenti le schede per la circoscrizione elettorale provinciale”. (95)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 95 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 95, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 95. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora all'esame degli emendamenti numero 50 e 80, il cui esame era stato sospeso.

L'emendamento numero 80 è stato ritirato e al suo posto è stato presentato l'emendamento numero 83. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni
- Sanna E. - Pusccheddu*

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 77 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 77 bis:

“L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale, e verifica che almeno una cifra elettorale superi il 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le tre liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui agli articoli 79 bis e seguenti, passa alle operazioni di cui al seguente comma;

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

Indi l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Qualora si sia verificata la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture". (83)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i presentatori dell'emendamento numero 83 di dare un minimo di illustrazione, posto che ci sono alcuni colleghi che non ne hanno ancora ricevuto il testo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 50 è stato presentato prima ancora dell'83, che invece viene ora messo in discussione prima.

PRESIDENTE. Dell'emendamento numero 50 abbiamo dato lettura e abbiamo chiesto l'illustrazione, ed è un atto già compiuto. Poi l'esame è stato sospeso. Adesso siamo all'illustrazione dell'emendamento numero 83, poi apriremo la discussione sul 50.

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). L'emendamento numero 80 è stato ritirato perché non disciplinava con chiarezza quanto è stato approvato con l'articolo 1, cioè le due possibili fasi di votazione per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione regionale. L'emendamento è stato riformulato per tenere conto anche dell'eventualità che nella prima votazione nessuna lista raggiunga il 45 per cento; in tal caso si procede a formulare la graduatoria dei candidati in base alla prima votazione, ma il conteggio dei voti di lista verrà effettuato dopo la seconda votazione per le tre che vi parteciperanno e solo successivamente si procederà ad attribuire i seggi in base ai voti di lista riportati nell'ultima votazione. Quindi c'era la necessità di una riscrittura che tenesse conto di questo fatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, quando è stata ieri approvata, dopo una giornata di trattative per giungere a un'azione per quanto possibile unitaria, grazie alla buona volontà e alla disponibilità manifestata dal Partito Sardo d'Azione, la formulazione dell'articolo 1, superando così i forti contrasti tra le diverse forze politiche, noi abbiamo posto un problema ai compagni del P.D.S., del Partito Socialista, agli amici della Democrazia Cristiana. La necessità cioè di trovare, con lo stesso spirito e col rispetto che ci era dovuto, una formulazione di questo emendamento che consentisse l'attribuzione dei seggi del collegio regionale secondo il criterio proporzionale che tenesse conto anche dell'eventuale presenza, o risultato positivo, di una terza lista o di altre liste concorrenti al collegio unico regionale. C'è stata data assicurazione che su questo non ci sarebbero stati problemi, che avremmo trovato una formulazione, diversa da quella che queste stesse forze politiche avevano presentato e che non poteva ovviamente raccogliere il nostro consenso, che tenesse conto di queste esigenze. Abbiamo cercato tutto il giorno di riportare il confronto su questo tema, di sollecitare risposte alle esigenze che noi avevamo posto, incontrando soltanto

rifiuti, spallucce, disinteresse. Atteggiamento proprio di chi si ritiene soddisfatto del risultato acquisito e non ritiene di dover dare alcuna rilevanza ai problemi degli altri o rappresentati dagli altri.

Noi riteniamo che questo sia un modo estremamente scorretto di procedere, che crea un grave precedente proprio su un problema serio e grave e su cui si è con impegno cercato di trovare soluzioni accettabili. Qualcuno mi diceva: la politica è una ruota; sappiamo tutti che però la ruota ripete sempre il giro e ritorna anche negli stessi punti, e si ferma anche sugli stessi punti; si ripresentano situazioni nelle quali la solidarietà che oggi si sta respingendo dovrà essere ancora una volta richiesta e sollecitata.

Noi abbiamo presentato l'emendamento numero 50 con la convinzione che sia la soluzione migliore e che l'altro emendamento, riproposto oggi con il numero 83, sia totalmente contrario a quanto approvato ieri. L'articolo 1, che abbiamo approvato ieri, prevede, molto chiaramente, che l'attribuzione dei seggi nel collegio unico regionale deve avvenire con il sistema proporzionale e proporzionalmente. Se l'onorevole Manchinu vuol raccontare le barzellette anche a noi, io credo che il Consiglio possa essere altrettanto interessato quanto il Presidente della Giunta! Dicevo, la votazione che è stata fatta ieri ha introdotto un principio ben preciso, parla di sistema proporzionale e non fa riferimento ad alcuna correzione. Quello è il sistema che deve essere introdotto. Non solo, il penultimo comma dell'articolo 1 approvato ieri, stabilisce che qualora una delle liste presenti nel collegio unico regionale superi il 45 per cento nel primo turno, già da quel momento i 16 seggi vengano attribuiti proporzionalmente tra tutte le liste concorrenti in quel collegio.

L'ultimo comma di quell'articolo prevede poi, con la modifica introdotta ieri, un secondo turno, qualora nessuna di queste liste abbia superato il 45 per cento dei voti. Questa è un'ulteriore frammentazione del sistema di voto e di elezione. E' un sistema elettorale diverso, sia rispetto a quello che si verificherebbe nel caso

che una lista raggiunga il 45 per cento al primo turno e, come dicevo ieri, completamente e totalmente diverso da quello che si prevede nei collegi provinciali per l'elezione degli altri 64 consiglieri. Stiamo insomma andando a prevedere, e questa è la violazione costituzionale più evidente, che per un'unica assemblea elettiva di ottanta consiglieri ci siano diversi metodi e diversi sistemi di elezione: alcuni, quelli eletti nei collegi provinciali, vengono eletti con una certa percentuale con un certo metodo, con una certa regola; gli altri che verranno poi eletti nelle altre eventuali successive votazioni, sono eletti con sistemi diversi.

Ho visto, Presidente, che poco fa, in un momento in cui c'era estrema distrazione, è stato approvato anche l'emendamento numero 91 senza alcun dibattito e alcuna riflessione. Ora non voglio parlarne perché è stato appena approvato, ma vorrei far notare che non è detto da nessuna parte, perché l'emendamento numero 91 non è completo, come vengono eletti i consiglieri della lista unica regionale a seguito di questa seconda votazione. L'emendamento numero 91 dice che nel ballottaggio si dà solo il voto alla lista, però da nessuna parte è detto che rimane ferma la graduatoria redatta in base alle preferenze ottenute nel primo turno.

(Interruzioni)

Certo che è implicito. Io credo che, con tutte le cose implicite che ci sono, questa legge rimarrà abbastanza imperfetta. Per ora non è scritto né nell'emendamento numero 91 né qua; poi se è scritto nell'emendamento numero 93 lo si dirà.

Per concludere io credo che per rispetto verso quello che è stato l'atteggiamento del Partito Sardo in tutta questa vicenda, si debba – e ci sono ancora i margini perché nessuno si vuole irrigidire – individuare un tipo di elezione, un sistema di calcolo che anche non accedendo a quello che noi proponiamo, che è la proporzionale pura, il metodo d'Hondt puro, eviti il guasto che invece farebbe l'introduzione del sistema previsto da coloro che hanno sottoscritto l'emendamento numero 83. Costoro introduco-

no il correttivo dello 0,25, se non sbaglio; un sistema talmente iniquo che, secondo le proiezioni e i calcoli fatti, la terza lista, ammessa al secondo turno, pur ottenendo un risultato non inferiore al 20 per cento non si vedrebbe assegnare nessuno dei sedici seggi previsti nel collegio unico regionale. Questo è il fatto più iniquo e più ingiusto che si sta realizzando con questa norma o che si vuole realizzare con l'emendamento numero 83 tanto che si può dire che la partecipazione della terza lista sia prevista solo per memoria. Invitiamo dunque le altre forze politiche responsabilmente a riflettere. Le elezioni, ripeto, non sono certezza per nessuno, le situazioni politiche che esisteranno tra due, tre anni, fra un anno e mezzo non le possiamo prevedere; nonostante le proiezioni che tutti abbiamo fatto può darsi che in quella terza lista ci sia qualcuno di quelli che oggi stanno sostenendo questo emendamento che potrebbe così ritrovarsi penalizzato ed escluso dalla competizione nel collegio unico regionale. Chiedo pertanto che si sospenda un attimo per trovare un altro quoziente elettorale oppure si vada a votare – ma lo chiederà formalmente poi il mio Capogruppo – il nostro emendamento con una votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora in sede di votazione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). A me sembra che sia giusto che le valutazioni portate dall'onorevole Meloni trovino non il consenso, ma certo tutta l'attenzione che è giusta. Il dissenso va comunque motivato; io credo che non dobbiamo sminuire tutte le convergenze registrate in questi giorni su istituti importanti del sistema elettorale. La normativa contenuta in questo emendamento rappresenta probabilmente, insieme all'emendamento votato ieri sera, la parte più innovativa e rappresenta anche il punto conclusivo di una serie di incontri e confronti che abbiamo attivato in queste settimane. Col collegio unico regionale si è trovato infatti il modo di introdurre l'incentivo alla coalizione, che è l'aspetto

nuovo di questa legge, pur basata sul sistema proporzionale. Attraverso questo meccanismo si incentivano i partiti a presentarsi agli elettori coalizzati proponendo una propria candidatura per il governo ed indicando i compagni di viaggio che si intende scegliere.

Si è ritenuto che questo incentivo dovesse essere il minore possibile, ma non tanto piccolo da essere inesistente. Non così massiccio come era nella proposta della Giunta regionale che proponeva dodici seggi nel collegio unico regionale tutti interamente attribuiti alla lista di coalizione vincente e neanche come in un secondo momento sempre la Giunta regionale, ma sulla base di accordi fatti da diversi partiti, ha proposto prevedendo l'attribuzione del cosiddetto incentivo di coalizione assegnando nove seggi su dodici alla lista vincente e neanche ancora come quello ipotizzato quando si è pensato di trasferire l'incentivo nel sistema del collegio uninominale. Si è arrivati così, e devo dire grazie anche ad una iniziativa politica del Partito Sardo d'Azione, a trovare, nel collegio unico regionale, il terreno per favorire le coalizioni incentivando i partiti a muoversi in questo senso. Due coalizioni sono possibili, forse anche tre; allora noi abbiamo anche acceduto ieri sera all'ipotesi che al ballottaggio, anche se il termine non è quello esatto, non venissero ammesse solo le due liste più votate, come di norma avviene, ma addirittura anche una terza. Naturalmente introducendo e conservando quel sistema d'Hondt corretto che consente l'incentivo alla coalizione.

Ora, o noi ci atteniamo a una correzione minima in modo da avere un incentivo di coalizione, devo dire peraltro estremamente esiguo, oppure modificandolo anche solo di poco nel senso di accentuare il criterio proporzionale per l'assegnazione dei sedici seggi verrebbe meno un qualunque vantaggio per la lista vincente quindi ogni incentivo alla coalizione e con esso l'essenza della legge. Non è un fatto marginale, non è un fatto di quelli nei quali si può dire: "tra venti e dodici esisterà una mediazione!". Tra questa ipotesi e l'altra non c'è più una mediazione, c'è una rinuncia a tenere in piedi l'impalcatura che abbiamo costruito.

Il problema non è quello di mostrare disponibilità a trovare un punto di incontro; da parte nostra, da parte del mio gruppo, c'è tutta intera la disponibilità a cercare punti di incontro, sia ben chiaro però che se il punto di incontro è la rinuncia all'unico istituto che consente di mantenere in piedi l'incentivo di coalizione noi lo consideriamo un punto di resa rispetto a un obiettivo che però non è l'obiettivo del mio partito, del mio gruppo o di un altro gruppo, è un obiettivo che abbiamo detto tutti quanti di voler condividere. Per queste ragioni noi abbiamo proposto l'emendamento numero 83 che, riteniamo, più di tutti si avvicina all'obiettivo dichiarato di favorire le coalizioni, senza che però in termini numerici ciò gravi oltre misura sulle elezioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Emanuele Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Signor Presidente, noi siamo alla fase finale del complesso *iter* di questo provvedimento legislativo, sicuramente uno dei punti più delicati della riforma elettorale. Noi riteniamo che questo emendamento, da noi sottoscritto, rappresenti un punto di equilibrio razionale e soddisfacente rispetto alle posizioni di partenza dei vari gruppi e anche rispetto alle posizioni che si sono manifestate nella complessa trattativa che è intercorsa tra i gruppi politici in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni. Tuttavia, poiché ieri sera sembrava essersi realizzata quella auspicata convergenza tra i gruppi, o per lo meno tra i gruppi fondamentali, anche su questa parte della legge, pur condividendo le considerazioni che ha fatto poc'anzi a nome del suo gruppo il collega Soro, ritengo che la richiesta che ha formulato il collega Meloni per il gruppo sardista debba essere attentamente valutata e presa in considerazione.

Il nostro gruppo condivide la proposta di sospensione; riteniamo che l'Assemblea nonostante l'ora tarda possa interrompere per dieci minuti i suoi lavori per verificare, con una riunione collegiale dei gruppi, l'ipotesi sottoposta alla nostra attenzione dal collega Meloni. Noi

andiamo, signor Presidente, a questo incontro però, lo voglio chiarire, con l'intendimento di trovare un accordo che non snaturi quella parte essenziale della legge che punta a determinare la possibilità di far giudicare dagli elettori non solo partiti e candidati ma anche una coalizione e un programma di governo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, per esprimere brevemente alcune considerazioni a nome del Gruppo socialista. L'emendamento che porta la mia firma insieme a quella di altri Presidenti di Gruppo, come è stato detto poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto, è un punto d'arrivo di un difficile lavoro di mediazione che ci ha visto impegnati in queste settimane; non si può certo dire che in questo testo ciascuno veda rispecchiata pienamente la propria tesi preferenziale, il proprio modello ideale di sistema elettorale.

Siamo passati, prima di arrivare a questa, attraverso altre ipotesi; noi abbiamo sottolineato la nostra preferenza per un sistema misto in cui accanto alle circoscrizioni provinciali fosse introdotto, sia pure in maniera graduale, sperimentale, un sistema comprendente anche un numero significativo di collegi uninominali in cui si potesse esprimere un rapporto più diretto tra elettore ed eletto. Il confronto tra i gruppi ha messo in evidenza la poca praticabilità di questo istituto, non abbiamo ritenuto di dover insistere ed abbiamo creduto di dover favorire la convergenza su uno strumento come quello attuale che introduce un livello regionale di confronto, incoraggia le coalizioni e consente una selezione nuova degli eletti secondo uno schema ed una proposta, una valutazione politica che lo stesso Gruppo del Partito Sardo d'Azione ha introdotto nel dibattito una settimana fa. Direi che anche il sistema proporzionale trova in questa formulazione una attuazione che si concilia però, è stato detto anche dal collega Soro e dal collega Sanna, con la necessità di favorire le aggregazioni di forze politiche in coalizioni. Si introduce così un elemento nuovo

di chiarezza nel sistema elettorale e nel sistema politico.

Mi pare che questo concetto sia stato ampiamente presente nel dibattito che ha animato l'elaborazione di questa legge; siamo comunque disponibili a trovare, anche negli esigui tempi che abbiamo, ogni possibile convergenza che renda più convinti i colleghi della opportunità di approvare questa norma; motivo così la mia adesione ad una richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.). Presidente, io mi riservo di intervenire nell'eventualità che la sospensione che è stata chiesta, con molta sensibilità e tempestività dai colleghi del P.D.S. e del Partito socialista, non dovesse dare frutto. Io spero di non dover parlare, per il momento rinunzio e mi riservo di chiedere la parola dopo.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni accolgo la richiesta di sospendere i lavori del Consiglio.

Sospendo i lavori per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 23 e 43, viene ripresa alle ore 0 e 20 di sabato 25 luglio.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Era aperta la discussione sugli emendamenti numero 50 e 83. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io debbo esprimere la mia delusione e il mio imbarazzo nel prendere la parola questa mattina. Ieri sera quando, rientrando da impegni che mi avevano tenuto lontano tutto il giorno dalla Sardegna, sono giunto in aula per continuare il mio lavoro di consigliere regionale, ho incontrato i colleghi Capigruppo, sia della maggioranza che dell'opposizione, vivamente preoccupati di condurre in porto le trattative per questa legge così importante, così qualificante per la vita e la democrazia della nostra istituzione. Ho offerto la mia collaborazione in un rapporto

aperto, leale con tutti i partiti, a cominciare dal mio, che in verità ho trovato abbastanza preoccupato, vista anche la disponibilità dei socialisti, del P.D.S. e della Democrazia Cristiana a valutare con rispetto e attenzione le preoccupazioni per una formulazione della legge non rispettosa dei valori di una democrazia rappresentativa sconvolta dai numeretti che gli esperti ed i tecnici, debbo dire i furbi, potevano introdurre nel testo legislativo. Ma, poiché su Bruto che è uomo d'onore non si può discutere, si è ritenuto di aprire un dialogo concludente che pur non revocando in discussione i numeretti stabilisse i principi; sui numeri ci si mette d'accordo perché i numeri sono soltanto quantità, non sono principi, e quelle quantità vanno nel senso di una equità rappresentativa che è data dalla volontà degli elettori e non dalla furberia dei marchingegni attraverso i quali, due più due fanno cinque anziché quattro, oppure due più due per i minori fanno tre anziché quattro. Così in questa stessa legge due e due fanno cinque per i maggiori, due e due fanno tre (o zero, si suggerisce) per i minori. Ecco, io sinceramente, la mia collaborazione non l'avevo data per un risultato così brillante. La politica, quella con i significati ampi, creativi, che dischiudono orizzonti e prospettive, che danno futuro, ecco, la politica non è fatta né di furberie, né di numeretti, è fatta di lealtà, è fatta di disponibilità: si crea insieme, si costruisce insieme, altrimenti si distrugge. Ricordate, colleghi, le frane elettorali non si correggono con i numeretti, ma con i comportamenti, con la credibilità, con i valori nei quali tutti amiamo identificarci. Voi ritenete di fare un passo avanti; attenti, perché ne state facendo uno poderoso indietro, e lo state facendo fare alla democrazia sarda.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 50 e 83 ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 50, mentre accoglie l'emendamento numero 83.

PRESIDENTE: Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 50.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 50.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	75
votanti	74
astenuti	1
maggioranza	38
favorevoli	17
contrari	57

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Catte - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 83. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora all'emendamento numero 45, il cui esame era stato sospeso stamattina.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura degli emendamenti numero 96 e 97.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 79 della legge regionale 7/79 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:

“Qualora occorra procedere ad una seconda votazione per la circoscrizione elettorale regionale, le Prefetture, non appena pervenuta la comunicazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 77 bis, provvedono agli adempimenti relativi alla stampa e trasmissione delle schede e dei manifesti, occorrenti per il secondo turno di votazione.

Gli uffici elettorali di sezione, circoscrizionali e regionale mantengono la composizione del precedente turno elettorale.

Valgono per le operazioni di voto e per le operazioni di competenza degli uffici elettorali di sezione e circoscrizionali, in quanto applicabili, le norme che regolano il primo turno elettorale”. (96)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Sanna E. - Pusceddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

Dopo l'articolo 79 bis della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 79 ter:

“L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle tre liste, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

Indi il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture”. (97)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 96 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 97 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, chiedo scusa per l'ora; cercherò di essere brevissimo, ma credo sia per me doveroso fare alcune considerazioni. La discussione, e in particolare questo emendamento, fa immaginare a molti di noi che questo ballottaggio, questa seconda fase, seconda votazione, è augurabile che non si debba mai verificare. Si tratta di un ballottaggio improprio, un ballottaggio a tre difficilmente rinvenibile in altri sistemi elettorali. In questi giorni, anzi in questi mesi, abbiamo avuto modo di farci, anche per le discussioni e gli scambi avuti, “una cultura elettorale” come qualcuno l'ha definita. Ma se pensiamo a qualche importante periodo della storia italiana, come ad esempio l'inizio del secolo ove si registrava l'esigenza di creare una coscienza elettorale nel Paese, possiamo dire che le ore che abbiamo dedicato a questa materia non sono ore sprecate perché molti di noi avevano bisogno di un bagno salutare nella “cultura elettorale”. E' una materia direi difficile, che se vista solo dal punto di vista tecnico rischia di farci scambiare il mezzo col fine, cioè di farci vedere lo strumento come un obiettivo. Per questo dobbiamo centrare l'attenzione sul sistema elettorale.

Stiamo concludendo oggi una discussione che riguarda, come è stato detto, una parte della riforma elettorale, quella relativa alla formula elettorale. Lo ripeto perché non vorrei che si avesse l'impressione che con questo si sia affrontato il tema della riforma elettorale. Per questo le valutazioni definitive le farò la prossima settimana quando il Consiglio avrà avuto modo di esaminare gli altri aspetti del sistema elettorale. Per questo, come è già stato detto

dal presidente Floris, dal presidente Cabras e anche dal collega Baroschi, dobbiamo completare questa analisi con l'approfondimento e la discussione di altre tre proposte di legge che sono state licenziate dalla Commissione.

Questo per dire che non è vero che la Commissione, su alcune proposte di legge, su alcuni disegni di legge, su alcuni temi non ha saputo lavorare; io credo che abbia lavorato e abbia lavorato molto. Tanto è vero che si sono licenziati quei testi a grandissima maggioranza. Non me ne voglia il collega Baroschi, che io per molti versi stimo, ma non è colpa né del sottoscritto né della Commissione se spesso le sue tesi in Commissione hanno avuto la sorte che ha avuto un emendamento da lui patrocinato stasera. La Commissione non doveva per forza adeguarsi al suo volere e al suo parere; credo che in un sistema democratico si debba prendere atto che su certi temi non sono gli schieramenti che prevalgono né le loro logiche, ma sono le idee e le proposte su cui si coagula il massimo consenso; così come si è tentato credo fino a stasera, in quest'Aula. E se poi ci sono altri motivi, credo che non sia questa la sede per mischiare il sacro con il profano discutendo degli aspetti relativi alla conduzione della Commissione.

La Commissione si era data un itinerario che prevedeva di dividere la riforma del sistema elettorale in quattro parti, quella relativa alla forma di governo, quella relativa al sistema delle incompatibilità e delle ineleggibilità, quella relativa alla formula elettorale e quella relativa alla moralizzazione delle spese e alla riduzione e alla trasparenza delle spese elettorali. Credo che questi altri atti che la Commissione ha già avuto modo di vedere, avrebbero dovuto marciare assieme con questa legge. Li esamineremo comunque la prossima settimana e sono aspetti estremamente qualificanti.

Mi piace citare il collega Tidu, con simpatia, che usa dire che probabilmente i cittadini non si chiederanno cos'è il sistema "d'Hondt" e tanto meno si chiederanno cos'è il sistema "d'Hondt corretto" e tanto meno ancora si chiederanno cos'è il sistema "belga"; i cittadini andranno semplicemente alla sintesi. Probabilmente apprezzeremo di più il lavoro fatto se

quest'Aula inizierà a riformare se stessa, a partire da noi stessi. Abbiamo già, con la votazione di ieri e di avantieri, dato una dimostrazione che la prima riforma, una riforma importante, riguarda proprio il modo di concepire la separazione dei poteri - principio che oggi sta prendendo piede nella coscienza comune di questo Paese - affermando che il ruolo di assessore è incompatibile con quello di consigliere. Quando esamineremo la proposta di legge nazionale certamente torneremo su questo punto e se qualcuno pensa che l'emendamento al titolo approvato in apertura di discussione di questa legge non sia legittimo e possa essere motivo di rinvio della legge, se questo veramente lo preoccupa, avremo l'opportunità la prossima settimana di affermare quel principio in una sede più corretta che è quella della proposta di legge nazionale di iniziativa regionale.

Anche la riforma che riguarda la trasparenza e la moralizzazione delle spese elettorali non è aspetto marginale ma essenziale, soprattutto in un momento come questo in cui nel Paese si mette, anche con atteggiamenti che sfiorano il qualunquismo, in discussione il ruolo della classe politica. Ma il ruolo della classe politica è messo spesso in discussione, in questi anni e in questi ultimi tempi, a parte i fatti eclatanti, perché questa classe politica non riesce a farsi interprete immediatamente delle istanze che provengono dal Paese. Ebbene, io dirò che personalmente non sono pienamente soddisfatto e nemmeno soddisfatto di questa legge.

Ritengo che quello che sta per essere approvato dal Consiglio sia semplicemente un avvio di riforma, sul quale dovremmo tornare fra qualche tempo. Non possono sfuggirci gli avvenimenti che caratterizzano il dibattito politico sulle riforme istituzionali del Paese. La costituzione della Commissione bicamerale, l'avvio della discussione sull'elezione diretta del sindaco, sono fatti che possono sembrare non riguardarci ma certamente ci riguarderanno nei prossimi mesi. Io sono un convinto assertore del collegio uninominale, metodo verso il quale secondo me tutta la classe politica del Paese si va orientando. Stava per essere introdotto da noi, non è stato così: ma non abbiamo sepolto

l'uninominale, probabilmente lo abbiamo congelato per poterlo riesumare quando la consapevolezza dei problemi elettorali in ciascuno di noi e nei gruppi e nell'assemblea del Consiglio regionale sarà più matura.

Certo che a qualcuno sembrerà strano, un artificio, il fatto che questo numero di 16 consiglieri già previsto nell'ipotesi dei collegi uninominali, oggi ritorni nell'ipotesi del collegio regionale. Ebbene la lista regionale è già qualcosa di positivo perché se non altro introduce altri concetti, sui quali molti di noi si sono dichiarati d'accordo, come quello dell'individuazione della coalizione di governo, dell'individuazione del Presidente e dell'individuazione del programma. Però mi sia permessa una piccola osservazione: ci dobbiamo chiedere se in questo modo quella partitocrazia che molti di noi hanno detto, io mi auguro con convinzione, dovesse essere eliminata non esca dalla porta per rientrare dalla finestra. Certamente il limite di questa formula è che la lista è fatta dai partiti e non solo all'interno dei partiti, ove spesso, come un ordine del giorno presentato da molti autorevoli colleghi e che discuteremo fra breve ci dice, i diritti dei singoli non sono tutelati. La coalizione alla fine assomma e probabilmente moltiplica i fatti e gli aspetti negativi dei partiti che vi partecipano. Sarebbe stato meglio individuare un altro meccanismo.

L'ora è tarda e, per deferenza nei riguardi dei colleghi, io interrompo; volevo che queste mie considerazioni rimanessero quanto meno agli atti ma mi riservo di intervenire la prossima settimana sulle altre leggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Sì, è vero, bisogna guardare gli orologi che segnano già un'ora particolarmente tarda, ma appunto perché siamo ormai al venticinque luglio, data che ricorda avvenimenti storici, la votazione finale che faremo su questa legge assumerà una particolare importanza. Mi si permetta però, signor Presidente, colleghi del Consiglio, di fare una brevissima osservazione; noi, nonostante avessimo

delle gravi riserve su questa legge, abbiamo partecipato volentieri a questo dibattito in Aula, dibattito lungo e appassionato, nessuno lo può negare, viste le difficoltà con cui siamo arrivati all'esame degli emendamenti. Da buoni patrioti, siamo indotti a sperare che comunque questo dibattito sia stato proficuo qualunque sia l'esito della votazione. Noi auspichiamo ardentemente che esso sia negativo e non per partito preso ma perché rimaniamo fundamentalmente convinti che questa sia una legge inutile e negativa fatta più per la convergenza di interessi in negativo che non per la convergenza di interessi positivi.

Ciascuno dei votanti, ciascuno dei favorevoli a questa legge ci ha messo qualche cosa di marginale, qualcosa che non poteva fare assolutamente a meno di metterci, ma lo ha fatto senza entusiasmo, con riserve mentali, con un, diciamo così, atteggiamento psicologico strano di riserva e di rinuncia che non può non aver influenzato l'impianto stesso della legge, l'uscita permalosa di poco fa del Partito Sardo d'Azione dalla coalizione creata su questa legge ci sembra abbastanza significativa e politicamente rilevante.

Il nostro giudizio sarà senz'altro il più ragionato possibile, poi c'è una cosa che bisogna dire, che noi dobbiamo considerare, caro onorevole Tamponi, la centralità del Consiglio regionale. E' vero che in questi tempi il Consiglio regionale è stato certe volte costretto, con le frustate e con le minacce e con le campagne di stampa — la situazione dei *mass media* in Sardegna deve essere assolutamente chiarita per il buon funzionamento della democrazia sarda — a fare determinate cose. Abbiamo già assistito qualche mese fa al voto sulla preferenza unica e dobbiamo dire la verità, con una situazione un po' anomala, cioè i consiglieri regionali che votavano contro le loro convinzioni; sono stati portati a farlo... Qualcuno ha avuto il coraggio di non votarla e ha fatto benissimo, io sono convinto che la maggior parte dei colleghi hanno votato non essendo convinti. Non voglio offendere i colleghi, badate bene. Voglio dire che questo è un fatto politico di estrema gravità in un sistema democratico. Non dobbiamo agire, non dobbiamo prendere decisioni sulla spinta di dati emotivi che vengono fuori da quest'Aula e

fuori dalla nostra coscienza. Dobbiamo avere il coraggio, onorevoli colleghi, di dire la nostra, di prenderci la nostra responsabilità! Questo è il primo punto che dobbiamo riaffermare; se non siamo capaci di fare questo ce ne possiamo ritornare a casa tutti quanti, questa è la vera e prima risposta. Come diceva l'onorevole Emanuele Sanna l'altro giorno, noi non siamo *quisque de populo*, siamo tutti consiglieri regionali, tutti quanti votati, la gente ci ha mandato qua con una responsabilità, ci ha affidato una delega e noi la dobbiamo esercitare fino in fondo secondo la nostra coscienza checché ne dicano i giornali, checché ne dicano i giornalisti. Rispondiamo soltanto al popolo che ci ha eletto, questo è il dato fondamentale. Penso, signor Presidente della Giunta, e bisogna darne atto, che forse questa tornata dei lavori qualunque sia il suo risultato avrà raggiunto questo scopo, cioè di riaffermare una volta per tutte la centralità del Consiglio.

Ho finito, signor Presidente del Consiglio; prima però vorrei dire che non ci spaventano i *referendum*. Se i *referendum* devono essere fatti vengano fatti, noi anzi siamo favorevoli ad andare a incontrare il popolo e a confrontarci col popolo; se gli amici del movimento delle riforme vogliono fare il *referendum* sull'espressione della preferenza ben venga questo *referendum*. Noi non aspettiamo altro, siamo disponibili, aspettiamo da molto tempo un confronto paritario con la gente, non con le figure più o meno politiche che fanno le televisioni private dove una volta su mille capita che sia rappresentato il Movimento sociale per esempio e dove sono invece presenti sempre le solite facce, sempre le stesse persone. Anche questo è un problema di alto rilievo democratico che io pongo all'attenzione di questo Consiglio, perché si tratta di emittenti televisive che spesso hanno fior di contributi diretti o indiretti da parte delle istituzioni di questa Regione. Ho finito; tra poco il mio Capogruppo chiederà il voto finale a scrutinio segreto sul finale di questa votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Per dire che anche probabilmente da un punto di vista tecnico bisognerà rivedere l'emendamento numero 96 laddove stabilisce che gli uffici elettorali anche nel secondo turno mantengono la composizione della precedente votazione. Comunque non è un problema che in questo momento voglio porre, voglio soltanto ricordare che noi abbiamo partecipato alla discussione e riteniamo sia stato utile anche il nostro apporto alla formazione di una legge elettorale che è certamente attesa dall'opinione pubblica, voluta da tutti e che il Consiglio sta per votare e approvare. Il nostro contributo sarà stato non determinante, però io credo che sia servito in certi momenti anche per superare delle difficoltà e per favorire la ricerca di soluzioni di segno positivo che avessero il maggiore consenso delle forze politiche.

Vogliamo rivendicare il ruolo svolto e riteniamo che vada anche apprezzato quello svolto dalla Giunta. Ho sentito l'intervista del Presidente della Giunta che manifestava soddisfazione per l'esito delle votazioni svoltesi in Consiglio regionale nel corso di questa discussione. Mi auguro che questa soddisfazione sia intesa da tutti, assessori e consiglieri regionali, con riguardo al complesso di questa legge per la sua totalità. Guai ad avere riserve mentali che inducano a sperare nel rinvio della legge per modificarla e disattendere così taluni principi sanciti ieri e avantieri. Io credo che si debbano fare serie riflessioni, non si può pensare che, percorsa questa strada, esistano scappatoie.

Noi abbiamo affrontato una battaglia e l'abbiamo persa, anche per ingenuità, ma accettiamo il verdetto di questo Consiglio. Tra qualche mese, tra un anno, quando si andrà a votare vedremo se era giusta la battaglia che abbiamo fatto; ci daranno conferma i risultati. Credo però che sia importante che di questo siamo tutti convinti: che questa legge è valida se è rivista, mantenuta e difesa ed applicata nel suo complesso dall'articolo 1 all'ultimo articolo, senza alcuna riserva mentale. Tutti, forse ciascun consigliere, ciascuna forza politica ha fatto le sue valutazioni ed i suoi calcoli e, nonostante questo, pensando anche ai sacrifici o a delle conseguenze negative che per ciascu-

no di noi potevano esserci dall'approvazione di questa norma, siamo andati nel senso della riforma, siamo andati nel senso di cambiare le cose perché oggi è necessario cambiare le cose. Quando discuteremo delle altre norme io credo che faremo anche altri cambiamenti che la gente si aspetta; però non pensiamo di disattendere quei principi che oggi stiamo affermando. Guai a quella Giunta, guai a quel Consiglio regionale che si presentassero come riformatori e alla minima e prima possibilità di sottrarsi all'applicazione, all'attuazione delle riforme e anche dietro l'*escamotage* del pretesto di un rinvio, pensasse di disattendere o di mettere nel nulla il contenuto complessivo e sostanziale della legge di riforma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (P.D.S.). Io chiedo scusa ai colleghi data l'ora, ma svolgerò delle considerazioni molto brevi. Il movimento delle riforme, onorevole Porcu, vuole le leggi di riforma non i *referendum* e l'ha dimostrato anche in quest'aula. Naturalmente a volte i *referendum* possono essere necessari per fare leggi di riforma. Sulla legge che stiamo discutendo, che stiamo per votare, il movimento per le riforme, non essendo un partito né un gruppo consiliare, non dà ai propri aderenti indicazioni di voto; del resto c'è una evidente modificazione del rapporto tra consiglieri e gruppi in una stagione che è di crisi della politica, della forma partito e delle forme tradizionali di organizzazione politica. Su questo tema faremo bene a riflettere sia sotto il profilo regolamentare sia più in generale sotto il profilo politico. Quindi niente indicazioni di voto; e tuttavia abbiamo fatto un ragionamento comune sul tema della riforma elettorale, su questa legge, sulla valutazione da darne ed anche sul voto da esprimere.

Il movimento per le riforme su questa legge dà un giudizio critico: non siamo soddisfatti di questa legge e tuttavia penso che la voteremo, questa è la valutazione comune su cui ci ritroviamo. Perché non intendiamo dare una mano a chi vuole bocciare questa legge; la voteremo

perché ben lungi dall'essere la riforma elettorale di cui vi è necessità tuttavia costituisce un inizio di riforma, un primo passo che consente di cominciare a ragionare in termini di coalizione, di dare preventivamente agli elettori elementi di valutazione, di limitare il potere permanente di negoziato dei partiti sulla formazione della Giunta, di iniziare ad affacciare l'esigenza di una legittimazione diretta del Presidente della Regione, di introdurre il principio delle incompatibilità tra consigliere e assessore.

Il motivo essenziale di insoddisfazione invece è costituito dalla bocciatura del collegio uninominale; il collegio uninominale a nostro giudizio è la chiave della riforma elettorale perché muta radicalmente il rapporto tra elettore ed eletto. In secondo luogo perché la coalizione preventiva, l'ho detto anche ieri, costituisce un fatto positivo ma il suo presupposto è che i partiti vanno bene e che il problema centrale è di coalizzare i partiti, mentre la crisi della politica è non solo la crisi delle regole, ma la crisi dei soggetti della democrazia, ossia dei partiti, e il problema non è aggregarli ma riformarli; il problema non è coalizzarli ma cambiarli. La democrazia delle alternative è una democrazia nuova, moderna ed efficiente che richiede sia nuove regole sia nuovi soggetti. Il collegio uninominale costituirebbe una leva potente di scomposizione e di ricomposizione delle aggregazioni politiche.

L'attuale Statuto non consente, è stato detto da molti nel dibattito, una riforma vera e profonda; la condizione per riformare la legge elettorale è riformare lo Statuto, conquistare i poteri per legiferare in materia di forma di governo e di legge elettorale. Noi non abbiamo chiaro se si intende davvero procedere verso la revisione statutaria e con quali tempi e dunque verso una effettiva riforma della politica e dei partiti in Sardegna. Non abbiamo chiaro se questa che oggi discutiamo e votiamo è una legge-ponte o è già il traguardo per molti consiglieri e per alcuni partiti. Noi pensiamo, e concludo, che il cammino della riforma sia lungo, pensiamo che il Consiglio regionale possa e debba fare la sua parte ma che sia necessaria – parlo dell'intero processo riformatore – una forte mobilitazione

culturale e morale della società, un intervento diretto dei cittadini, un ricorso agli strumenti costituzionali della democrazia diretta.

Il Consiglio oggi vara una legge, almeno lo spero, e dà un primo segno significativo, importante; la richiesta dei *referendum* ha già svolto una funzione e sta ottenendo dei risultati, credo di poter dire che continuerà a svolgere una funzione per poter conquistare risultati maggiori. Lo stesso collegio uninominale non è morto, noi crediamo che sia uscito di scena solo per poco tempo e verrà riproposto nelle forme ora possibili. Un voto a favore in definitiva perché si è fatto un tratto di strada; è un tratto di strada breve, insufficiente, ma va nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Emanuele Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). Signor Presidente, il Gruppo democratico della sinistra voterà sicuramente a favore della legge di riforma elettorale.

Il testo del provvedimento legislativo su cui il Consiglio sta per esprimere il voto conclusivo è la risultante, come sappiamo, di un lungo, difficile e, in qualche momento, anche teso confronto tra i Gruppi politici che sono rappresentati in questa Assemblea. La legge che il Consiglio sta per votare si discosta notevolmente, signor Presidente, dal progetto di riforma elettorale presentato dal nostro Gruppo nell'ottobre del 1990 e, tuttavia, contiene a nostro giudizio alcuni elementi rilevanti di novità e di riforma che si avvicinano agli obiettivi fondamentali che noi abbiamo tenacemente perseguito come gruppo e come partito nel corso di questi anni. Dico anche, signor Presidente, cari colleghi, che la legge che stiamo per votare mentre rappresenta sicuramente un passo avanti importante per trasferire sovranità alle istituzioni e ai cittadini, allo stesso tempo è, a nostro giudizio, un passo timido e insufficiente per rinnovare e rinviare la nostra democrazia autonomistica. Noi restiamo dell'opinione che il Consiglio regionale della Sardegna si colloca, con questa legge, all'avanguardia nel

campo delle riforme istituzionali a livello nazionale, si colloca all'avanguardia nel campo del rinnovamento della politica e, tuttavia, resta in noi il rammarico di non aver colto come assemblea legislativa, come Consiglio, tutte le opportunità che il confronto politico e culturale tra i partiti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi ha offerto a tutti noi. In particolare riteniamo che il Consiglio regionale abbia perso un'occasione politica importante, cari colleghi, per esplorare e sperimentare positivamente il sistema dei collegi uninominali, per selezionare una rappresentanza politica più responsabile verso il corpo elettorale e, allo stesso tempo, più raccordata con la multiforme realtà della nostra comunità regionale. Forse, cari colleghi, tra qualche mese ci renderemo tutti conto, anche quelli che su questo punto specifico della legge hanno assunto una posizione molto chiusa, molto rigida la settimana scorsa, quando si stava invece profilando un accordo a nostro giudizio molto più avanzato rispetto a quello a cui siamo pervenuti, ci renderemo tutti conto che il Consiglio, i Gruppi, le forze politiche, la classe dirigente regionale, abbiamo sprecato una grande opportunità. Tuttavia realismo politico, signor Presidente, e soprattutto l'esigenza di realizzare una indispensabile convergenza tra le posizioni dei Gruppi, ci hanno indotto ad accettare le mediazioni che hanno caratterizzato il difficile *iter* di questa legge. Ciò non significa che abbandoniamo completamente la battaglia politica e culturale per introdurre anche nella nostra regione il sistema uninominale, un sistema uninominale, come ho detto nell'intervento in sede di discussione generale, temperato e corretto per adeguarlo alla peculiare esperienza democratica del nostro Paese e della nostra Regione.

La legge contiene a nostro giudizio, sia pure nei limiti consentiti dallo Statuto vigente, una novità politica di grande e fondamentale rilievo ed è questa la ragione principale per cui noi la sosteniamo e la votiamo con convinzione. Se il provvedimento supererà positivamente il voto del Consiglio e il controllo del Governo centrale i sardi potranno eleggere tra due anni il Consiglio regionale dell'undicesima legisla-

tura della nostra autonomia speciale scegliendo anche coalizioni di governo che si presenteranno con un programma di legislatura al giudizio degli elettori. Questo non è un passo di poco conto, cari colleghi, e determinerà conseguenze rilevanti nella vita politica e democratica della nostra Regione.

Con questa legge si sancisce l'incompatibilità tra ruolo di consigliere e ufficio di Assessore regionale, e anche questo è un fatto nuovo e finora senza precedenti nel panorama politico e istituzionale del nostro Paese. Il merito di questa novità, lo voglio sottolineare, sulla quale il Consiglio si è espresso a scrutinio segreto e con la dichiarata opposizione della Giunta regionale, è della maggioranza dei consiglieri regionali che hanno votato l'emendamento del nostro Gruppo e quello analogo presentato da un gruppo di colleghi che sostengono il così detto movimento delle riforme. La legge consentirà l'elezione di una parte, sia pure limitata, troppo limitata a nostro giudizio, di consiglieri regionali in un collegio unico regionale, così come introdurrà la designazione pre-elettorale da parte della coalizione del Presidente della Giunta regionale.

Al voto finale del Consiglio viene sottoposto un testo che a nostro giudizio merita il convinto sostegno dell'Assemblea perché apre, signor Presidente, onorevoli colleghi, un processo di reale rinnovamento del sistema politico della nostra Regione, e questo risultato non era assolutamente scontato. Noi abbiamo dato, come gruppo di opposizione democratica, un contributo responsabile e propositivo al dibattito e alla elaborazione di questa legge. Abbiamo lavorato tenacemente per una soluzione unitaria e per una vera riforma, senza assumere atteggiamenti rigidi e pregiudiziali che ne avrebbero reso irraggiungibile l'approvazione. A questa linea di condotta ci siamo coerentemente attenuti fino all'ultimo minuto per approvare una buona legge ed evitare il naufragio della riforma elettorale che determinerebbe una campagna di discredito e di delegittimazione di questa Assemblea e un severo giudizio dei cittadini che ci hanno eletto a rappresentarli e ad interpretare le loro istanze di rinnovamento

della vita politica nella nostra Isola. Con queste motivazioni voteremo sicuramente a favore della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, in queste lunghe giornate, in queste settimane, il Consiglio ha dibattuto con grande impegno e con una notevole tensione democratica che può aiutare a raggiungere quell'obiettivo che il collega Porcu ci indicava nel suo lucido e appassionato intervento di questa sera: quello di ristabilire, affermare e sottolineare la centralità del Consiglio, che spesso è messa in discussione, non da noi o forse qualche volta anche da noi stessi per i comportamenti che assumiamo, ma che gradualmente nei momenti difficili finisce per riaffermarsi e ricostruirsi.

Il Consiglio ha discusso su un tema importante e delicato, quello della riforma elettorale, che di per sé non esaurisce il complesso delle esigenze di riforma che sono presenti nell'opinione pubblica o politica, nella cultura più attenta e più aggiornata. Non esaurisce l'esigenza di cambiamento, di riorganizzazione della struttura del potere e della rappresentanza, però nella strategia di riforma quella elettorale rappresenta il punto importante e centrale.

Quando parliamo di riforma noi pensiamo per esempio alla necessità di strutturare diversamente i poteri autonomistici. Mi riferisco soprattutto alla necessità di dare attuazione, una attuazione peculiare in Sardegna, alla legge numero 142, alla valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, alla dislocazione verso di esse di una quantità organica di poteri e di risorse. Pensiamo alla necessità di ristrutturare gli stessi poteri all'interno della Regione, ad una dislocazione di competenze, ad una definizione precisa delle funzioni tra Consiglio e Governo, per dare all'azione di governo più efficacia e più responsabilità e per rafforzare in pari tempo i poteri di indirizzo, di verifica e di controllo del Consiglio regionale. Quando parliamo di riforme istituzionali pensiamo anche a una profonda riforma della struttura gestionale e amministra-

tiva di questa Regione che segna il passo e che mostra segni di vecchiaia. In questo contesto, però, la riforma elettorale rappresenta un'area fondamentale e delicatissima perché riguarda la questione della democrazia, in sostanza la questione del rapporto tra cittadini e istituzioni e la questione del rapporto tra cittadini e istituzioni è la questione del rapporto tra rappresentanza democratica e gestione del potere.

La crisi della politica che noi viviamo è una crisi profonda; e non è un modo di dire ripetitivo per esorcizzare in qualche modo il problema; è profonda, l'avvertiamo nelle nostre formazioni politiche e credo, dal tono dei discorsi tenuto in questi mesi qui dentro, che si possa dire che la viviamo anche come riflessione personale, perché qui ci sono rappresentanti del popolo sardo che hanno fatto di questa presenza, di questo mandato, ragione della propria vita. E' una crisi profonda perché vediamo di fronte a noi crollare capisaldi che ritenevamo forse immutabili ed invece sono modificati e travolti da avvenimenti mondiali e da quanto avviene nel nostro Paese. Il voto del 5 e 6 aprile, anch'esso tante volte richiamato nella nostra discussione, ha dato una scossa forte. Tutto fa pensare, dopo queste scosse e trasformazioni, alla necessità di una ristrutturazione significativa che riguardi anche gli schieramenti politici ai quali abbiamo fatto finora riferimento.

La ristrutturazione dei dati della politica, degli schieramenti politici ha bisogno di due cose fondamentali; la ristrutturazione di schieramenti politici si deve agevolare con norme, con sistemi istituzionali che consentano e incoraggino la aggregazione di forze intorno a temi guida della politica, a valori che creino le distinzioni. Di qui la riforma elettorale che crea gradualmente questo sistema e agevola la ristrutturazione degli schieramenti. Ristrutturazione però che ha bisogno, come è stato detto più volte anche qui in quest'Aula, di una profonda revisione e di una profonda autocritica da parte dei partiti e del sistema dei partiti. La legge che noi andiamo ad approvare con il voto finale si è mossa in questa direzione, è venuta avanti faticosamente in questo dibattito. Siamo partiti in mare aperto, senza un testo guida elab-

borato dalla Commissione. Abbiamo lavorato in emergenza e abbiamo dato vita a un testo che faticosamente ha preso corpo e che ci auguriamo possa superare oggi il voto del Consiglio e gli altri scogli che si presentano di fronte a noi.

Cosa possiamo dire di questa legge noi del Gruppo del Partito socialista? Che ci riconosciamo in questa legge? Ma certo, ci riconosciamo in essa con senso realistico, se consideriamo che contiene due principi ai quali abbiamo guardato con grande interesse: quello della coalizione e quello che stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di governo e di consigliere. Abbiamo avuto di fronte a noi un limite forte e anche insuperabile, quello delle competenze statutarie; certo, superando quei limiti e quindi approvando le altre proposte che sono all'ordine del giorno del Consiglio, superando quei vincoli si può creare un'architettura innovativa e coerente; pensiamo all'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, pensiamo al nuovo ruolo che può avere il Consiglio, pensiamo, per quanto ci riguarda, all'introduzione possibile - sulla quale è aperta una riflessione nel nostro partito ma credo che sia aperta anche nelle altre forze politiche - di nuovi sistemi elettorali che abbiano nel collegio uninominale un punto forte. Non rinunciamo a questa prospettiva, pur approvando questa legge. Oggi è all'ordine del giorno e al voto del Consiglio una buona legge, una legge che fa passi avanti, una legge che apre, non so se sarà una legge definitiva, può essere una legge-ponte, questo tipo di locuzione non ci spaventa, apre però la possibilità di una fase nuova nella vita dell'autonomia regionale, apre la possibilità di dar vita a quella logica del ricambio politico che è una fonte di rinnovamento per la democrazia. Per queste valutazioni noi assicuriamo il nostro voto alla legge oggi in esame.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo e appassionato dibattito che si è svolto in quest'Aula è stato condizionato dall'urgenza e dall'esigenza della

riforma. Esigenza avvertita da tutte le forze politiche ma soprattutto dai cittadini che rappresentiamo. Il P.S.D.I. ha dato a questo dibattito, a questo confronto, in aula e nei vari incontri che si sono succeduti, un contributo fattivo e leale con l'obiettivo di raggiungere una soluzione che riuscisse a far fare passi avanti al nostro sistema elettorale. Noi non ci sentiamo di condividere il giudizio di quanti ritengono che si sia trattato di un'opportunità sprecata, così come non riteniamo di dover sottolineare il nostro voto favorevole dicendo che votiamo "turandoci il naso". Il giudizio che diamo è un giudizio positivo perché si sono realizzate alcune condizioni politiche di non secondaria importanza.

Ricordo che l'esigenza di una riforma elettorale era l'impegno prioritario della Giunta in carica. Il suo Presidente andando alla discussione in aula, in mare aperto, senza posizioni precostituite e anche rinunciando a una proposta iniziale, ha voluto affrontare una scommessa gravida di rischi; c'era il pericolo anche di un naufragio della stessa maggioranza. Però siamo giunti in porto e si è realizzata la condizione politica, che è stata tenacemente perseguita, di riuscire a formare una legge elettorale al di là degli stretti limiti della maggioranza, che ottenesse convergenze più ampie e un consenso diffuso.

E' questo un aspetto che noi vogliamo sottolineare e per noi politicamente importante, perché di buon auspicio se consideriamo, come noi pensiamo debba essere, la legge di riforma elettorale come una tappa di una più ampia riforma istituzionale che dovrà veder comporre ulteriori tasselli.

Non possiamo comunque non sottolineare che diversi obiettivi della proposta politica socialdemocratica sono stati recepiti in questa legge: il principio di coalizione, il fatto che gli elettori vengano messi in condizione di decidere l'alleanza, il programma e di sapere quali saranno i protagonisti della realizzazione di questo programma già prima dello svolgimento delle elezioni è un fatto significativo; così come è significativo il fatto che si vada alle elezioni con l'indicazione del candidato che viene proposto per l'incarico di Presidente della Giunta. Un

altro elemento di fondamentale importanza è il fatto che sia stata stabilita l'incompatibilità delle funzioni di assessore e di consigliere regionale; però riteniamo non esaustivo questo passo se non è accompagnato da una vera e propria rimeditazione e rivisitazione delle competenze della sfera legislativa e della sfera esecutiva.

Un altro aspetto rilevante è il limite all'eccessiva frammentazione della rappresentanza; con la legge che ci accingiamo a votare viene introdotto, come avviene forse in poche regioni d'Italia, uno sbarramento nella misura del 3 per cento. A sostenere questa tesi è un piccolo partito che dunque corre forti rischi di essere escluso dal circuito della rappresentanza istituzionale. L'abbiamo fatto con convinzione pur consapevoli che, come ci è stato fatto notare, con una rappresentanza che va dal 4 a 5 per cento difficilmente riusciremo ad avere un seggio dal collegio elettorale regionale. Un rischio che anche noi abbiamo voluto correre perché riteniamo che sia finito il tempo in cui le alleanze venivano realizzate per conquistare uno o due seggi; riteniamo che ci troviamo di fronte alla condizione di superare anche egoismi di partito per realizzare coalizioni, per proporci ad un governo e per presentarci in termini coerenti di fronte agli elettori. Per un interesse di carattere generale, siamo disponibili a rinunciare a parti del particolarismo tipico della formazione politica.

Questa volta non ci troviamo di fronte alla solita leggina che, puntualmente, a fine legislatura è stata introdotta nel passato ai fini di un adattamento della legislazione elettorale ai mutati comportamenti del corpo elettorale perché i partiti maggiori recuperassero qualcosa. Riteniamo in conclusione che questa legge, alla quale il gruppo socialdemocratico darà il suo leale e convinto sostegno, rappresenti una tappa, per dirla con Popper, di quel processo di riformismo a spizzichi in direzione di un processo di cambiamento reale e profondo del nostro sistema istituzionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Siamo oramai alla fine di un dibattito e di un confronto aperto da tem-

po nella società, nelle istituzioni; un confronto che è iniziato fin dal voto referendario del giugno dell'anno scorso, quando all'invito di andare al mare il popolo rispose recandosi alle urne e votando diversamente da quelle che erano le indicazioni di coloro che oggi vestono le vesti dei riformisti. Era chiaro fin da allora che andava maturando tra la gente un desiderio e una volontà ferma di porre dei limiti a quello che è lo strapotere dei partiti, a quella che è l'invasione dei partiti nelle istituzioni, negli enti, nella vita sociale, economica in genere. Bene, da allora maturò però in una certa parte della classe politica la volontà di costruire degli argini da frapporre tra la volontà popolare e la realizzazione di vere riforme, così da imbrigliare ed arginare le spinte e i desideri del popolo. Mentre tra la gente è maturato il desiderio di riforme, a nostro parere, in una certa parte della classe politica, invece si è andata formando la volontà di una controriforma.

Il desiderio di ridurre il potere dei partiti, di ridare voce e il potere di incidere realmente nella vita politica e sociale al cittadino, è ancora inappagato e noi abbiamo un'estrema paura che si vogliano invece realizzare, che si vogliano approvare delle leggi che non vanno in questa direzione, che cercano di conservare il potere della partitocrazia che i cittadini vogliono distruggere. Invece che iniziare da una riforma che noi riteniamo fondamentale, la principale delle riforme, la riforma senza la quale tutte le altre non servirebbero a niente, e cioè la riforma dello Statuto della Regione sarda, si è voluto iniziare con una modifica di un elemento importantissimo certo e cioè la forma di elezione del Consiglio regionale. La legge sulla ineleggibilità e la legge sulle incompatibilità purtroppo, pur esitate entrambe dalla prima Commissione, non sono arrivate per prime o insieme nel Consiglio regionale. Tutto questo ci ha portato a credere e a pensare che delle vere riforme non se ne volesse far nulla.

Abbiamo perciò portato avanti una nostra linea, quella di difendere il cittadino contro le prevaricazioni dei partiti; come la proposta dei collegi uninominali all'inglese, dove chi raggiungeva la maggioranza relativa veniva eletto,

collegi uninominali che toglievano al cittadino il potere di scelta del candidato. La candidatura di una sola persona per partito nei vari collegi era imbrigliare, negare la possibilità al cittadino di scegliere oltre che il partito l'uomo che lo doveva rappresentare. Ebbene, il nostro impegno in questa direzione è stato costante fin da quando si iniziò a parlare di riforme elettorali in Commissione: abbiamo combattuto contro ogni forma di presidenzialismo che non scaturisse da un accordo tra i partiti e da una consultazione popolare più libera; così come abbiamo combattuto i premi di maggioranza che si erano proposti, veramente esorbitanti ed offensivi al confronto di quello che può e deve essere un sistema democratico. Abbiamo battuto nel confronto in quest'Aula e in Commissione anche questa proposta, siamo riusciti a far passare il principio, perché io lo ritengo ancora un principio (e magari il Governo approvasse questa legge che voi oggi volete approvare, magari la approvasse), della divisione tra funzione legislativa e funzione di gestione sancendo l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e Assessore.

Noi fermamente, sinceramente auspichiamo che il Governo non rinvi questa legge, per vedere se poi ci saranno conseguenze pratiche nel futuro. Il sistema delle coalizioni, anche questo è un risultato che certamente ci soddisfa, ma non in pieno e dirò subito il perché. Certo i partiti non potranno più presentarsi con programmi generici, ci vorranno programmi ben precisi, con coalizioni definite e su coalizioni e programmi di governo i cittadini saranno chiamati a dare il loro voto ed il loro consenso. Su questi temi eravamo e siamo ancora d'accordo, anche se riteniamo che la coalizione così proposta possa domani invece essere tradita, possa non avere risultati pratici, perché in legge non ci sono norme che vincolano a dare vita alle maggioranze che hanno avuto il consenso popolare.

Ci siamo impegnati in tutto questo e riteniamo di non esserci impegnati invano. Altre riforme reali certamente attendono i cittadini, quelle riforme politiche necessarie ad avviare, ad aprire una stagione più felice per lo sviluppo in Sardegna. Queste sono le riflessioni che noi facciamo alla fine di questo confronto, augu-

randoci che per il futuro questa legge elettorale possa essere portatrice di nuovi sviluppi in positivo per il nostro popolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Presidente, credo di non dover ripetere tutte le cose che io ed altri colleghi abbiamo avuto modo di dire in queste settimane circa l'importanza degli obiettivi che avevamo posto al centro della nostra iniziativa. Mi limiterò a dire che consideriamo questa che stiamo per votare una buona legge che contiene tutti gli obiettivi politici che ci eravamo prefissi; naturalmente per quanto riguarda le modalità attraverso le quali si tende a perseguirli ognuno di noi registra qualche punto di insoddisfazione e credo che proprio qui risieda la ragione principale di soddisfazione per tutti noi: una legge che non soddisfa per intero tutti, ma nella quale tutti ci riconosciamo, evidentemente è la risposta migliore che l'istituzione del Consiglio regionale ha voluto dare agli scettici, dimostrando che può esser luogo di mediazione politica, di ricerca corale di una regola come quella della riforma elettorale che è regola per tutti, punto di garanzia. Si sono poste credo le premesse per tutto un itinerario di altre riforme. Credo che tutti portiamo merito e tutti portiamo le responsabilità di questa legge; credo anche che si sia concretizzata stasera una grande operazione politica di cui noi abbiamo piena consapevolezza, e credo che anche i colleghi tutti ne abbiano coscienza e questa è la ragione per cui, con molta convinzione, voteremo a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 96. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 97. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Dichiaro decaduto l'emendamento numero 84 e gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della proposta di legge numero 136; dichiaro altresì decaduto il disegno di legge numero 254.

Sono pervenuti alla Presidenza due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Ordine del giorno Melis - Soro - Sanna E. - Mannoni - Ortu - Pusceddu - Catte - Usai E. sull'istituzione di una Commissione speciale sulla riforma dello Statuto

IL CONSIGLIO REGIONALE

VALUTATA l'esigenza di definire un nuovo e più fecondo rapporto della Regione con il Parlamento e il Governo dello Stato;

CONSIDERATA a tal fine la necessità di formulare una normativa di livello istituzionale sui poteri legislativi, amministrativi e di rappresentanza esterna dell'istituzione regionale nei suoi rapporti con lo Stato, la Comunità europea ed in ordine agli atti internazionali di sua competenza;

RITENUTO che il Parlamento nazionale ha deliberato di costituire una speciale Commissione interparlamentare cui affidare l'elaborazione di un'organica, complessiva proposta di riforma dello Stato;

CONSIDERATO che in tale contesto politico-istituzionale appare urgente studiare la riforma dello Statuto di autonomia della Regione sarda,

delibera

di affrontare quale impegno primario la riforma dello Statuto affidandone l'elaborazione ad una speciale Commissione consiliare da costituire alla ripresa dei lavori autunnali e fis-

sando alla stessa quale termine per la presentazione della proposta di nuovo Statuto il termine di cinque mesi dall'inizio dei propri lavori. (1)

Ordine del giorno voto Selis - Mannoni - Pubusa - Catte - Meloni - Soro - Onida - Ruggeri - Tarquini - Carusillo - Mulas M.G. - Morrittu - Amadu - Pili - Dettori - Fantola - Serra Pintus - Murgia

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREOCCUPATO per la crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nei partiti che inibisce la partecipazione politica, logora la vitalità della democrazia e priva le istituzioni repubblicane del consenso necessario ad affrontare la criminalità organizzata, l'emergenza economica e la partecipazione alla comunità europea;

CONVINTO:

- che alla base di questa sfiducia sia la progressiva involuzione del sistema dei partiti spesso chiusi alla libera partecipazione dei cittadini tanto che i soggetti della democrazia appaiono talvolta non democratici;

- che la partecipazione è resa difficile dalla incertezza delle regole interne dei partiti e dalla egemonia degli apparati nel formulare ed applicare le regole stesse;

- che se non è immaginabile una democrazia senza partiti è precaria la democrazia di questi partiti se non saranno garantiti i fondamentali diritti di cittadinanza e di partecipazione affidati non alla organizzazione interna, ma alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica;

- che una nuova stagione di democrazia dovrà basarsi oltre che sulla libertà dei partiti (prevista dall'articolo 49 della Costituzione), sulla regolamentazione del rapporto cittadini - partito, condizione essenziale per un più costruttivo rapporto cittadini - istituzioni;

- che la mancata tutela del diritto dei cittadini nei partiti rischia di vanificare l'intero processo di riforme istituzionali perché gli apparati dei partiti continueranno a controllare le fasi fondamentali del processo democratico senza che il loro potere sia sempre fondato su una chiara e libera espressione di consenso popolare;

- che si rischia un progressivo logoramento non solo dei partiti, ma dello stesso sistema democratico, preludio di una fase storica in cui incerte appaiono le garanzie per una democrazia pluralista e per una piena libertà e possibile l'affermarsi di nuove intollerabili egemonie;

- che l'affermazione e la tutela dei diritti dei cittadini nei partiti è condizione essenziale per completare e stabilizzare la pienezza dei diritti politici su cui si fonda la democrazia,

auspica

che il Parlamento della Repubblica assuma le opportune, urgenti iniziative legislative per affermare e tutelare i diritti di cittadinanza e partecipazione nei partiti, condizione fondamentale per stabilizzare il sistema democratico, accelerare le riforme istituzionali e garantire la crescita civile del Paese;

dà mandato alla Presidenza del Consiglio regionale

- di trasmettere il presente ordine del giorno-voto alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica;

- di informare il Consiglio regionale delle altre regioni e le forze politiche e sociali più rappresentative;

- di assumere, d'intesa con i Gruppi consiliari, ogni altra iniziativa ritenuta utile alla tutela dei cittadini nei partiti, per una nuova stagione democratica. (2)

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno non possono essere illustrati, metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). Presidente, per chiedere su questo provvedimento la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). Presidente, prima che si passi alla votazione finale del provvedimento, vorrei si desse mandato agli uffici di verificare le modifiche che gli emendamenti approvati hanno introdotto negli articoli della legge numero 7, provvedendo al coordinamento di esse in considerazione del fatto che vi è stato l'inserimento di una serie di articoli; ciò anche con riguardo alla tabella conclusiva. Infine, sull'emendamento numero 49, approvato ieri, quarto comma, laddove si dice: "candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale", per evitare che si pensi ad un altro tipo di candidato è meglio dire: "candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale".

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Barranu, in sede di coordinamento faremo le cose che sono state richieste.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 136.

(Nel corso della votazione il consigliere Segretario Porcu protesta perché diversi consiglieri, a suo avviso, non rispetterebbero l'obbligo di segretezza. Il Presidente richiama i consiglieri alla correttezza dei comportamenti in occasione della votazione segreta.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	73
votanti	72
astenuti	1

maggioranza	37
favorevoli	52
contrari	20

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Catte - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, per dire che credo di aver capito, e non solo io, in base alla programmazione dei lavori annunciata l'altro giorno, che il Consiglio, approvato questo progetto di legge, dovesse poi proseguire con l'esame dei progetti di legge attinenti alla riforma elettorale sin dalla prossima settimana. Questo mi era sembrato chiarissimo, sia dall'intervento suo sia da quello del Presidente Cabras, sia da quello di qualche Capogruppo. In caso contrario si avrebbe una situazione quanto mai strana per cui si richiama in Aula, giustamente, un testo non definito dalla Commissione, perché sono scaduti i termini e la Commissione non ha trovato, chiaramente non per propria colpa, ma perché le posizioni politiche dei Gruppi evidentemente non lo

hanno permesso, la possibilità di addivenire ad un testo unitario, mentre si rinviavano altri tre testi che tutti hanno definito in questi giorni, in quest'Aula, altrettanto fondamentali ed essenziali. Si era detto che si sarebbero esaminati immediatamente terminato l'esame dell'altro progetto. Veramente non si capisce perché si debba convocare a domicilio invece di prevedere che si continui la prossima settimana.

Tutti possono capire che convocare a domicilio vuol dire rimandare tutto a dopo le ferie estive. Io avevo sentito anche qualche Capogruppo dire che non si prevedevano ferie e che se qualcuno avesse avuto i biglietti fatti per i viaggi assolutamente non se ne sarebbe tenuto conto. Mi appello anche al Presidente della Giunta, che non mi è sembrato contrario a dare corpo alla riforma esaminando immediatamente gli altri tre progetti.

PRESIDENTE. Onorevole Tamponi, l'impegno che avevamo assunto in Conferenza dei Capigruppo era quello di licenziare il testo della riforma elettorale e di procedere all'elezione del difensore civico, e poi di proseguire nell'or-

dine del giorno dei lavori del Consiglio. Ovviamente la Conferenza dei Capigruppo stabilirà quando convocare il Consiglio, se convocarlo la prossima settimana, oppure alla fine del mese di agosto o ai primi di settembre. Io in questo momento non sono in grado di dire quando il Consiglio sarà riconvocato ed è per questo che ho detto che sarà riconvocato a domicilio; può darsi che lo sia per la prossima settimana, come può darsi che lo sia per i primi di settembre.

La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 2 e 13 di sabato 25 luglio 1992.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pietro Collari
